

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Articolo 2 e relativa proposta emendativa)	21
Missioni vavevoli nella seduta del 2 dicembre 2004	3	(Sezione 6 – Articolo 3)	22
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 7 – Articolo 4 e relativa proposta emendativa)	23
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 8 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	23
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 9 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	24
Comunicazione di nomine ministeriali	5	(Sezione 10 – Articolo 7 e relativa proposta emendativa)	25
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 11 – Articolo 8 e relative proposte emendative)	26
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	(Sezione 12 – Articolo 10 e relativa proposta emendativa)	49
Disegno di legge S. 2742 (approvato dal Senato) n. 5179-A/R	7	(Sezione 13 – Articolo 11)	49
(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	7	(Sezione 14 – Articolo 12)	50
(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	10	(Sezione 15 – Articolo 13)	50
(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	10	(Sezione 16 – Articolo 14 e relative proposte emendative)	50
(Sezione 4 – Articolo 1, annessi allegati e relative proposte emendative)	11	(Sezione 17 – Articolo 15 e relative proposte emendative)	57

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 18 – Articolo 16 e relative proposte emendative)	64	Interpellanze urgenti	107
(Sezione 19 – Articolo 17 e relative proposte emendative)	66	(Sezione 1 – Iniziative volte al rilancio industriale della Fantuzzi Reggiane di Reggio Emilia)	107
(Sezione 20 – Articolo 18 e relative proposte emendative)	67	(Sezione 2 – Iniziative per impedire che il nome di esponenti del Governo venga fraudolentemente utilizzato per reclamizzare prodotti commerciali)	107
(Sezione 21 – Articolo 19 e relative proposte emendative)	68	(Sezione 3 – Immissione in ruolo dei vincitori del concorso a 18 posti di operatore amministrativo presso gli uffici regionali scolastici della Calabria)	109
(Sezione 22 – Articolo 20 e relative proposte emendative)	70	(Sezione 4 – Soppressione della casa circondariale di Sala Consilina – Salerno)	110
(Sezione 23 – Articolo 21)	73	(Sezione 5 – Posizione del Governo in merito alla crisi ucraina)	110
(Sezione 24 – Articolo 22)	74	(Sezione 6 – Iniziative per garantire il rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo) .	111
(Sezione 25 – Articolo 23 e relative proposte emendative)	74	(Sezione 7 – Ipotesi di alienazione da parte degli enti di previdenza pubblica degli immobili in cui tali enti svolgono attività istituzionali)	112
(Sezione 26 – Articolo 24 e relative proposte emendative)	77	(Sezione 8 – Finalità del progetto di monitoraggio dell'uso delle risorse assegnate dal Cipe)	113
(Sezione 27 – Articolo 25 e relative proposte emendative)	83		
(Sezione 28 – Articolo 26 e relative proposte emendative)	86		
(Sezione 29 – Ordini del giorno)	93		
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (doc. LXXXVII, n. 4-A) .	104		
(Sezione 1 – Risoluzione)	104		

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 2 dicembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bielli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Carboni, Castagnetti, Cè, Chianale, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Floresta, Foti, Fragalà, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giuseppe Gianni, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Merlo, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Osvaldo Napoli, Nesi, Nicotra, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rosato, Paolo Russo, Santelli, Savo, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stradella, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bielli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Carboni, Castagnetti, Cè, Chianale, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Di Luca, Dozzo, Fini, Floresta, Foti, Fragalà, Galati,

Gasparri, Ghiglia, Giuseppe Gianni, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Merlo, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Osvaldo Napoli, Nesi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rosato, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Savo, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stradella, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° dicembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALBONI ed altri: « Disposizioni per garantire la sicurezza dei gestori delle aree di servizio autostradali e di rete ordinaria » (5468);

D'AGRÒ: « Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori » (5469);

IANNUZZI ed altri: « Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici » (5470).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 2 dell'articolo 72, del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PERROTTA: « Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica dei cittadini che prestano servizio militare, in relazione al fenomeno del "nonnismo" » (5443) *Parere delle Commissioni I e IV;*

PERROTTA: « Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva » (5444) *Parere delle Commissioni I e IV.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002 » (5389) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 » (5422) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX e XI.*

V Commissione (Bilancio):

S. 3182. — « Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004 » (approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (5427) *Parere delle Commissioni I, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

PAPINI ed altri: « Riconoscimento del carattere nazionale alla "Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole" e al "Parco storico di Monte Sole" » (5318) *Parere delle*

Commissioni I, IV, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):

VIANELLO ed altri: « Modifica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto » (5418) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 26 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 278).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 10 novembre 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: PETRELLA n. 9/4447/40, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, concernente l'estensione della disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento, TURCO ed altri n. 9/4489/114 e SERENI ed altri n. 9/4489/128, accolti come raccomandazione dal Governo nella

seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernenti misure volte a favorire i ricongiungimenti familiari.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere dell'11 novembre 2004, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: FONTANINI ed altri n. 9/4347/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 febbraio 2004, RUZZANTE ed altri n. 9/4347/2, CAPARINI ed altri n. 9/4347/3, PAROLO ed altri n. 9/4347/4, ROSATO ed altri n. 9/4347/5 e MOLINARI n. 9/4347/6, accolti dal Governo nella medesima seduta, concernenti misure relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 novembre 2004, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali per il triennio 2005-2007 (doc. n. CII n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 dicembre 2004, ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza unificata in merito al disegno di legge: S. 3196. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative » (*approvato dal Senato*) (5454).

Tale parere è stato trasmesso alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 novembre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sotto indicate Commissioni:

al dottor Salvatore Glorioso l'incarico di responsabile della struttura di missione « Progetto opportunità delle regioni in Europa » nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento affari regionali;

alla II Commissione permanente (Giustizia):

alla dottoressa Floretta Rolleri l'incarico di direttore generale della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

alla XII Commissione permanente (Affari sociali):

al dottor Donato Greco l'incarico di direttore generale della direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 25 novembre 2004, a pagina 3, seconda colonna, diciassettesima riga, le parole: « e depenalizzazione » sono soppresse.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 1° dicembre 2004, a pagina 4, prima colonna, la proposta di legge 5465 è presentata dai deputati Damiani ed altri, e non dai deputati Lenza ed altri, come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2742 — DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 2004 (APPROVATO DAL SENATO) (5179-A/R)

(A.C. 5179-A/R — Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi diciotto mesi per lo smaltimento scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e ventiquattro mesi per lo smaltimento di quelle già immesse sul mercato, purché conformi alla previgente normativa ».

6. 01. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, il primo comma è sostituito dal seguente:

« 1. È istituita con sede in Roma la CONSOB. La Commissione ha in Milano la sede della Direzione generale ».

8. 97. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. È istituito il Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dalle Associazioni dei soggetti vigilati in proporzione ai contributi dagli stessi versati. I membri del Collegio dei revisori devono avere le stesse caratteristiche dei commissari e non devono far parte di organi sociali di soggetti vigilati. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il controllo del Collegio dei revisori della CONSOB concerne l'efficienza e la correttezza della gestione finanziaria e amministrativa dell'Autorità, con esclusione di ogni delibera relativa all'attività di vigilanza.

8. 96. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è abrogato.

14. 30. Quartiani.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. (Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili) — 1. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica

prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

2. Le somme del conseguente risparmio ottenuto dal GRTN, relativo alla quota di energia elettrica riferibile al comma 1 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la quota corrispondente al progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti assimilate, a partire dall'anno 2005 e negli anni successivi, costituiscono l'ammontare destinato ad alimentare l'apposito Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER) costituito ai sensi del successivo comma 3 presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile.

3. L'ammontare del trasferimento al FRIGER equivale alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate. Al FRIGER sono assegnate le somme così ricavate. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità medesima ai consumatori di energia elettrica, è pertanto autorizzata a computare il 50 per cento di tale ammontare, derivante dalla vigenza della componente tariffaria A3 e depositato presso il FRIGER, nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione semestrale delle tariffe medesime.

4. Il restante 50 per cento dei fondi del FRIGER è destinato, previo progetto, all'erogazione di contributi destinati per il 50 per cento all'ENEA e per il restante 50 per cento a soggetti pubblici e privati

annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca rispondenti all'apposito Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno ed approvato nell'ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria.

5. A seguito dell'approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria, il Ministro delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato annualmente entro il mese di settembre ad emanare apposito decreto ai fini dell'utilizzazione del FRIGER, nonché dell'erogazione dei relativi contributi.

15. 01. Quartiani, Gambini, Tocci, Nieddu, Grotto, Lulli, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Nigra, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27. (Modifica dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204). — 1. All'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'obbligo dell'indicazione del luogo di origine o provenienza, di cui al comma 1, non si applica ai prodotti di seconda trasformazione dell'industria alimentare ».

26. 02. Cosentino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27. (*Delega per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di concorrenza al Regolamento CE del Consiglio n. 1/2003 e al Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale di tutela della concorrenza, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, alla nuova disciplina comunitaria introdotta dal Regolamento CE del Consiglio n. 1/2003 e dal Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rendere la normativa nazionale coerente con quella comunitaria, con particolare riferimento alla disciplina delle autorizzazioni in deroga alle intese restrittive della concorrenza e alla normativa processuale;

b) adeguare i poteri decisionali, cautelari e istruttori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel quadro di una stretta collaborazione con le Autorità dell'Unione europea e degli Stati membri;

c) adeguare le previsioni inerenti i termini procedurali e le soglie di rilevanza alle mutate condizioni del sistema produttivo, anche prevedendo forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

26. 03. Cosentino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27. (*Proroga di termini relativi alla normativa antincendio per le strutture ricettive*). — 1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2006.

26. 05. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro Cialente Lulli, Boiardi, Nigra, Rughia, Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27 — 1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole « di simbolo o dicitura dalle quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno » sono sostituite dalle seguenti: « di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata ».

26. 010. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27. (*Modificazioni all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE*). — 1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo comma, le parole: « di qualsiasi genere » sono sostituite dalle seguenti:—« di I°, II°, III°, IV° e V° categoria, gruppo A) e gruppo B), »;

b) al terzo comma, dopo le parole: « dal Questore » sono aggiunte le seguenti: « , nonché materie esplodenti di V° categoria, gruppo C), ai privati che non siano maggiorenni e che non esibiscono un documento di identità in corso di validità »;

c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio, non si applicano alle materie esplodenti di V° categoria, gruppo D) e gruppo E) ».

26. 014. Governo.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 3-A.R.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia soppresso l'articolo 18, in quanto non viene quantificato l'onere derivante dalle relative disposizioni e la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 2, nell'attuale formulazione, appare suscettibile di determinare una riduzione del gettito;

nonché con la seguente condizione: si inseriscano fra le direttive richiamate al comma 4 dell'articolo 1, le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 14, allo scopo di garantire l'effettività della clausola di invarianza di cui al comma 3, con specifico riferimento ai costi connessi all'acquisto, da parte delle imprese, di nuovi permessi;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.14, 4.50, 8.19, 8.14, 8.95, 8.96, 9.4, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.14, 14.15, 14.16, 14.20, 14.23, 14.27, 15.7, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.14, 15.19, 15.21, 15.16, 15.17, 15.18, 16.2, 20.1, 20.7, 20.10, 20.27, 23.1 e sui subemendamenti 0.20.25.1, 0.20.25.2, 0.20.27.1 nonché sugli articoli aggiuntivi 15.01, 19.01, 19.02, 24.01, 24.02 e 26.03;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

sull'articolo 18 del disegno di legge, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

il comma 2 sia sostituito dal seguente:

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

preso atto che il recepimento delle direttive richiamate negli emendamenti 1.54, 1.56 e 1.57 del Governo potrebbe comportare adempimenti aggiuntivi di carattere amministrativo e che, in assenza di relazione tecnica, non risulta chiaro in che misura le amministrazioni competenti possano farvi fronte con le risorse a disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevato che i medesimi emendamenti dispongono il recepimento delle direttive richiamate esclusivamente mediante inclu-

sione delle stesse rispettivamente negli allegati A e B senza indicare specifici criteri e principi direttivi, fra i quali avrebbe potuto essere eventualmente inserita una clausola di invarianza;

considerato che l'attuazione delle medesime direttive richiede una accurata istruttoria anche per quanto concerne i profili di carattere finanziario, quale può essere assicurata ai sensi del comma 4, articolo 1 del provvedimento in esame;

preso atto delle affermazioni del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per cui non è stata acquisita una quantificazione puntuale degli oneri derivanti dall'articolo 18 e considerata l'esigenza di garantire che dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e copertura;

rilevato, con riferimento all'articolo aggiuntivo 26.013 del Governo, la inidoneità delle disposizioni di cui al comma 4 ad assicurare adeguata copertura ad eventuali nuovi o maggiori oneri, peraltro non quantificati, derivanti dal medesimo articolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.54, 1.56 e 1.57 del Governo,

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 4, siano inserite le direttive 2003/122/Euratom, 2004/38/CE e 2004/101/CE.

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 26.013,

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

il comma 4 sia sostituito dal seguente:

4. All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di rotazione di

cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d).

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 18.1 e sui subemendamenti 0.26.011.2, 0.26.011.7;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, non compresi nel fascicolo n. 2.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento all'articolo 18 in data 3 novembre 2004, nonché il parere reso, nella medesima data, sull'emendamento 18.1.

(A.C. 5179-A/R – Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSI ALLEGATI NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del

Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine di quaranta giorni prima indicato scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/35/CE, 2004/39/CE e 2004/67/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente

legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi adottati dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalle direttive 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004.

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze gb-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

- 1. 50.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

Al comma 1, allegato A, aggiungere, in fine, la seguente voce:

2003/122/Euratom, del Consiglio del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

Conseguentemente al medesimo articolo, comma 4, primo periodo, dopo le parole: 2003/99/CE aggiungere le seguenti: 2003/122/Euratom.

- 1. 54.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

Al comma 1, allegato A, aggiungere, in fine, la seguente voce:

2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.

- 1. 55.** Governo.

(Approvato)

Al comma 1, allegato A, aggiungere, in fine, la seguente voce:

2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

- 1. 51.** Governo.

(Approvato)

Al comma 1, allegato A, aggiungere, in fine, la seguente voce:

2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa del 21 aprile 2004 alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per la carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.

- 1. 53.** Governo.

(Approvato)

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente voce:

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

- 1. 4.** Bova, Soda, Mascia.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente voce:

2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

- 1. 1.** Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Lion, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente voce:

2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

- 1. 2.** Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Lion, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente voce:

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

Conseguentemente al medesimo articolo, comma 4, primo periodo, dopo le parole: 2004/35/CE aggiungere le seguenti: 2004/38/CE.

- 1. 56.** (Testo modificato nel corso della seduta) Governo.

(Approvato)

Al comma 1, allegato B, sopprimere la voce:

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/

12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

- 1. 14.** Lettieri.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente voce:

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

- 1. 52.** Governo.

(Approvato)

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente voce:

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

Conseguentemente al medesimo articolo, comma 4, primo periodo, dopo le parole: 2004/67/CE aggiungere le seguenti: 2004/101/CE.

- 1. 57.** (Testo modificato nel corso della seduta) Governo.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente alle direttive il cui termine di recepimento è scaduto prima della data di entrata in vigore della presente legge, i tempi di emanazione dei decreti di cui al presente comma ed al comma 4, sono ridotti della metà.

- 1. 12.** Realacci, Ciani, Vianello, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di quaranta giorni prima indicato scada con le seguenti: per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano.

1. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: 2004/22/CE aggiungere le seguenti: , 2004/25/CE.

1. 58. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 5. Russo Spina.

Al comma 5, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

1. 9. Vianello, Bova, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Lion, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo tiene conto degli atti normativi eventualmente già approvati a livello regionale nelle stesse materie.

***1. 10.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo tiene conto

degli atti normativi eventualmente già approvati a livello regionale nelle stesse materie.

***1. 16.** Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento una relazione dettagliata relativamente al mancato recepimento di talune direttive contenute nelle passate leggi comunitarie, specificandone i motivi e indicando i termini previsti per il recepimento di ognuna di tali direttive. Provvede, altresì, a comunicare, ogni tre mesi, alle competenti Commissioni parlamentari le eventuali procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 226, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché lo stato delle procedure in corso e le iniziative assunte in conseguenza.

1. 13. Realacci, Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in ordine alle eventuali procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 226, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

1. 11. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo, Vianello, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 5)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

*(Principi e criteri direttivi generali
della delega legislativa).*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103

euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle

direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: , facendo in modo fino alla fine della lettera.

2. 1. Russo Spena.

(A.C. 5179-A/R – Sezione 6)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 7)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 4.**

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 4.**

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono posti a carico dei soggetti interessati aggiungere le seguenti: , in misura non superiore al 30 per cento per l'effettuazione dei controlli ed al 60 per cento per le prestazioni a richiesta.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante

quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del 5 per cento.

4. 50. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 8)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 5.**

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in materia e ad apportarvi le modifiche necessarie in conformità dei seguenti principi:

a) garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

b) garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del procedimento ove siano previste sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio.

4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Sopprimerlo.

5. 2. Russo Spina.

Sopprimere i commi 1 e 2.

***5. 1.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

Sopprimere i commi 1 e 2.

***5. 3.** Vianello, Realacci, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

(A.C. 5179-A/R – Sezione 9)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 6.

(Abrogazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico).

1. La legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, è abrogata, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 6.

(Abrogazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico).

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 6. 01. DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 6. 01. del Governo, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.

0. 6. 01. 1. Polledri, Didonè.

All'articolo aggiuntivo 6. 01. del Governo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

0. 6. 01. 2. Polledri, Didonè.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi diciotto mesi per lo smaltimento scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e ventiquattro mesi per lo smaltimento di quelle già immesse sul mercato, purché conformi alla previgente normativa ».

6. 01. Governo.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 10)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Modifica dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, in materia di ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale).

1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 febbraio 2003 nella causa C131/01, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, recante l'ordinamento della

professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Requisiti per l'iscrizione all'Albo).* — 1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) abbia il godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;

b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

d) abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. Sono altresì ammessi all'attività di rappresentanza professionale di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali richieste dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e legalmente la professione corrispondente a quella di consulente in proprietà industriale.

3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione temporanea e automatica all'Albo dei consulenti in proprietà industriale al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni relative al godimento dei diritti e all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.

4. Per l'iscrizione temporanea non si applicano i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo non partecipano all'assemblea de-

gli iscritti all'Albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'Ordine. L'iscrizione decade con il decorso del periodo per il quale l'iscrizione è stata effettuata.

5. La prestazione di servizi di cui al comma 2 è effettuata utilizzando, in lingua originale, o il titolo professionale, se esistente, o il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di cui allo stesso comma.

6. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'Ordine su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano brevetti e marchi ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Modifica all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, in materia di ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale).

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. *(Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538).* — 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, e successive modificazioni, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Qualora l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma 1 modifichi, sospenda o revochi la stessa, in quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta autorizzazione è stata concessa, informerà imme-

diatamente il Ministero della salute inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca.

4-ter. Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimenti di sospensione o revoca, di cui al comma 4-bis, adottati dalle regioni e province autonome o dalle autorità da loro delegate, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4-quater. Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo ».

7. 01. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5179-A/R – Sezione 11)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato – abusi di mercato – e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE).

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite »;

2) al comma 5-*bis*, le parole « equivalenti a quelle vigenti in Italia » sono soppresse;

3) al comma 7, sono aggiunti i seguenti periodi: « Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine »;

b) all'articolo 64, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato; »;

c) all'articolo 97, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione del prospetto fino alla conclusione della sollecitazione; »;

d) all'articolo 103, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa; »;

e) l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — (*Comunicazioni al pubblico*) — 1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le

proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.

4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente a spese degli interessati.

6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle in-

formazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, comprese le società di *rating*, riguardanti strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera *a*), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i

soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.

9. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) disposizioni di attuazione del comma 8;

b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera *a*), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera *a*), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani »;

f) all'articolo 115, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

« *c-bis*) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-*octies* »;

g) dopo l'articolo 115, è aggiunto il seguente:

« ART. 115-*bis*. — (*Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate*) — 1. Gli emittenti quotati e i

soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La CONSOB determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri »;

h) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: « Gli articoli 114 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione del comma 7, »;

i) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento »;

l) nella parte V, titolo I, capo I, dopo l'articolo 170, è inserito il seguente:

« ART. 170-bis. — (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB) — 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila »;

m) all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: « 50, comma 1; 65 » sono inserite le seguenti: « ; 187-nonies »;

n) all'articolo 193:

1) al comma 1, dopo le parole: « tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 » sono inserite le seguenti: « o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis » e le parole: « da lire dieci milioni a lire duecento milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro cinquemila ad euro cinquecentomila »;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.

1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista »;

3) al comma 2, le parole: « da lire dieci milioni a lire duecento milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro cinquemila ad euro cinquecentomila »;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche recanti nuove disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato:

a) nella parte V, titolo I, la partizione « Capo IV — Abusi di informazioni privilegiate e agiotaggio su strumenti finan-

ziari » comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis* è sostituita dal seguente titolo:

« TITOLO I-BIS

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 180. — (*Definizioni*) - 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) “strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea;

b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea;

c) “prassi di mercato ammesse”: prassi di cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;

d) “ente”: uno dei soggetti indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ART. 181. — (*Informazione privilegiata*) — 1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

3. Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se

resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

ART. 182. — (*Ambito di applicazione*). — 1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attingano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

ART. 183. — (*Esenzioni*). — 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;

b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.

CAPO II

SANZIONI PENALI

ART. 184. — (*Abuso di informazioni privilegiate*). — 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni

privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

ART. 185. — (*Manipolazione del mercato*). — 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

ART. 186. (*Pene accessorie*). — 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

ART. 187. (*Confisca*). — 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

CAPO III

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 187-*bis*. — (*Abuso di informazioni privilegiate*). — 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente,

per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

ART. 187-*ter*. — (*Manipolazione del mercato*). — 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso *INTERNET* o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscet-

tibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti

prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

ART. 187-*quater*. — (*Sanzioni amministrative accessorie*). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai com-

petenti ordini professionali la temporanea-sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

ART. 187-*quinquies*. — (*Responsabilità dell'ente*). - 1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

ART. 187-*sexies*. — (*Confisca*). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 187-*septies*. — (*Procedura sanzionatoria*). - 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla CONSOB modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, può differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo può proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere notificato alla CONSOB e depositato

presso la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

7. Copia della sentenza è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino di quest'ultima.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO IV

POTERI DELLA CONSOB

ART. 187-*octies*. — (*Poteri della CONSOB*). — 1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

3. La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

c) procedere ad audizione personale;

d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-*sexies*;

e) procedere ad ispezioni;

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La CONSOB può altresì:

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1994.

5. I poteri di cui al comma 3, lettere *d*) e *f*), e al comma 4, lettera *b*), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere *b*) ed *e*), e al comma 4, lettera *c*), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la CONSOB può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.

7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere *c*), *d*), *e*) e *f*), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera *d*), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.

10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) è deceduto l'autore della violazione;

b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;

c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.

12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB.

14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale.

ART. 187-*nonies*. — (*Operazioni sospette*).
- 1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente titolo. La CONSOB stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali segnalazioni.

CAPO V

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI

ART. 187-*decies*. — (*Rapporti con la magistratura*). - 1. Quando ha notizia di

uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.

2. Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.

3. La CONSOB e l'autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la CONSOB può utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 187-undecies. — (*Facoltà della CONSOB nel procedimento penale*). - 1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

2. La CONSOB può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

ART. 187-duodecies. — (*Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione*). - 1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento

penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.

ART. 187-terdecies. — (*Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale*). - 1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 195, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa.

ART. 187-quaterdecies. — (*Procedure consultive*). - 1. La CONSOB definisce entro dodici mesi, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali »;

b) nella parte V, titolo II, prima dell'articolo 188, è inserito il seguente:

« ART. 187-quinquiesdecies. — (*Tutela dell'attività di vigilanza della CONSOB*). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila »;

c) l'articolo 195 è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — (*Procedura sanzionatoria*). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli adde-

biti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili ».

3. Dopo l'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-*sexies*. — (*Abusi di mercato*). -

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto ».

4. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: « strumenti finanziari, quotati o non quotati, » sono sostituite dalle seguenti: « strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ».

5. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole: « reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, » sono inserite le seguenti: « abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, ».

6. Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2 del codice penale. L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pen-

denti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto, dispone la trasmissione degli atti alla CONSOB. Da tale momento decorre il termine di centottanta giorni per la notifica dell'atto di contestazione delle violazioni.

7. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni, è aumentato da 450 a 600 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato — abusi di mercato — e delle direttive della Commissione di attuazione, 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE).

Sopprimerlo.

8. 80. Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: e il CICR.

8. 28. Agostini, Benvenuto, Gambini.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: comunicano fino alla fine del comma con le seguenti: informano il pubblico dei fatti che accadono nella loro sfera di attività e in quella delle società controllate, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità dell'informazione del pubblico su tali fatti, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettere b) e b-bis).

8. 29. Agostini, Gambini.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, sopprimere il comma 3.

8. 45. Lettieri, Benvenuto.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 3, primo periodo, dopo le parole: informazioni privilegiate aggiungere le seguenti: di cui al comma 1, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi.

8. 48. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.

8. 49. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , nelle ipotesi fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al comma 1, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB individua con regolamento un elenco non esaustivo di circostanze cui possono riferirsi gli interessi legittimi di cui al primo periodo, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE. La CONSOB, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate.

8. 81. Agostini, Benvenuto, Gambini, Lettieri.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si applicano le disposizioni del comma 6.

8. 30. Gambini, Agostini, Benvenuto.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: La CONSOB fino a: può individuare con le seguenti: L'emittente informa senza indugio della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate la CONSOB che, qualora sussistano giustificati motivi per tale ritardo, tempestivamente individua.

8. 85. Gambini.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: La CONSOB fino a: può individuare con le seguenti: L'emittente informa senza indugio la CONSOB della

decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate; la CONSOB individua.

8. 5. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: e può individuare fino alla fine del comma.

8. 51. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: in un emittente quotato fino a: prospettive future dell'emittente quotato con le seguenti: e i dirigenti di un emittente quotato, che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di tale emittente, che abbiano accesso a informazioni privilegiate così come definite all'articolo 181.

8. 86. Gambini.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: nonché fino a: quotato, con le seguenti: o detenga comunque il controllo dell'emittente quotato.

8. 31. Benvenuto, Agostini, Gambini.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti: e al pubblico.

8. 52. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 7, ultimo periodo, sopprimere le parole da: nonché i casi in cui detti obblighi si applicano fino alla fine del comma.

8. 53. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 8, dopo le parole: producono o diffondono aggiungere le seguenti:, in maniera implicita o esplicita,

8. 6. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 8, sostituire le parole da: presentare l'informazione in modo corretto e comunicare con le seguenti: dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'informazione è presentata in modo corretto e.

8. 87. Gambini.

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 114, comma 11, dopo le parole: Le istituzioni aggiungere le seguenti: pubbliche o private.

8. 7. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 1, lettera f), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: Conseguentemente, l'organico è integrato con persone di esperienza e professionalità adeguate alle competenze necessarie per l'esercizio di tali poteri.

8. 74. Gambini.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 115-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e i soggetti in rapporto di controllo con essi.

8. 55. Giorgio Conte.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

8. 9. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) all'articolo 116, comma 1, le parole: « 114 e 115 » sono sostituite dalle seguenti: « 114, 115 e 115-bis ».

8. 8. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: del comma 7 con le seguenti: dei commi da 7 al 12.

8. 56. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera i), capoverso, sostituire le parole da: società con azioni quotate fino alla fine della lettera con le seguenti: parte di società con azioni quotate, così come l'acquisto di qualsiasi strumento finanziario quotato emesso dallo stesso acquirente, devono essere effettuati per il tramite di offerta pubblica d'acquisto o di scambio, ovvero sul mercato e secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, al fine di assicurare la parità di trattamento tra azionisti o titolari dello strumento finanziario acquistato.

Conseguentemente, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 132, rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: e di propri strumenti finanziari.

8. 98. Benvenuto, Agostini, Gambini.

Al comma 1, lettera l), capoverso ART. 170-bis, sostituire le parole da: fino a due anni fino alla fine del capoverso con le seguenti: da uno a tre anni e con la multa da euro centomila a euro quattrocentomila.

8. 43. Lettieri, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 180, comma 1, lettera a), dopo le parole: altro Paese dell'Unione Europea, aggiungere le seguenti: ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116,

8. 10. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 180, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e con le seguenti: che si riscontrano in altri primari mercati finanziari,

8. 89. Gambini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 181, comma 1, sopprimere le parole: direttamente o indirettamente:

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) al comma 2, sopprimere le parole: direttamente o indirettamente;

b) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ad un complesso di circostanze con le seguenti: ad una circostanza;

c) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: possibile effetto del complesso di con le seguenti: probabile effetto delle;

d) al comma 4, sopprimere la parola: presumibilmente;

e) al comma 5, sopprimere le parole: direttamente o indirettamente.

8. 27. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 181, comma 1, sopprimere le parole: direttamente o indirettamente:

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) al comma 2, sopprimere le parole: direttamente o indirettamente;

b) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ad un complesso di circostanze con le seguenti: ad una circostanza;

c) al comma 3, lettera b), sostituire la parola: possibile con la seguente: probabile;

d) al comma 4, sopprimere la parola: presumibilmente.

8. 11. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 181, comma 2, sostituire le parole da: che i partecipanti ai mercati fino alla fine del comma, con le seguenti: che possa, in quanto tale, condizionare l'andamento dello specifico mercato.

8. 90. Gambini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 181, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Un'informazione è di carattere preciso se è relativa ad eventi o a decisioni di gestione, non rese pubbliche, che possono incidere sull'evoluzione o sulle prospettive future di un'emittente quotata o sulle quotazioni di strumenti finanziari.

8. 91. Gambini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 182, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero diffusi tra il pubblico italiano ai sensi dell'articolo 116.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116.

8. 12. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 183, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: proprie effettuate fino a: azioni proprie con le seguenti: , obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate.

***8. 2.** Gastaldi.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 183, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: proprie effettuate fino a: azioni proprie con le seguenti: , obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate.

***8. 24.** Buemi, Martella.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 184, comma 1, alinea, sostituire le parole: da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila con le seguenti: da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila.

8. 38. Lettieri.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 184, comma 1, lettera a), dopo la parola: vende aggiungere le seguenti: , o cerca di acquistare o vendere.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5. La sanzione prevista dal comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti descritti. »;

sostituire il capoverso ART. 185 con il seguente:

« ART. 185. (Manipolazione del mercato).
– 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque pone in essere:

a) operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente.

2. Con la sanzione di cui al comma 1 è punito, altresì, chiunque tramite mezzi di informazione, compreso Internet, o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

3. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti tragano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

4. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo ».

al capoverso ART. 186, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 2. La condanna per i delitti di cui agli articoli 184 e 185 importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. La Consob, tenuto conto della gravità della violazione, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale. »;

sostituire il capoverso ART. 187 con i seguenti:

« ART. 187. (Confisca). — 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui all'articolo 184 e all'articolo 185 è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente ».

« ART. 187-bis.- (Responsabilità dell'ente). — 1. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunta la seguente lettera:

“u) per i delitti di cui agli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote” »

sopprimere le parole: CAPO III SANZIONI AMMINISTRATIVE

sopprimere i capoversi da: ART. 187-bis fino a: ART. 187-septies;

8. 102. Benvenuto, Gambini, Agostini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 184, comma 1, lettera a), sostituire le parole: direttamente o indirettamente con le seguenti: anche per interposta persona.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole utilizzando le con le seguenti: avvalendosi delle.

8. 32. Gambini, Benvenuto, Agostini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 184, comma 3, sopprimere le parole: il prodotto o.

8. 33. Agostini, Gambini, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 184, comma 3, sostituire le parole: la rilevante offensività del fatto con le seguenti: la gravità del fatto.

8. 92. Gambini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 185, comma 1, sostituire la parola: sensibile con la seguente: artificiosa.

8. 34. Agostini, Gambini, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 185, comma 1, sostituire la parola: ventimila con la seguente: duecentomila.

8. 46. Lettieri, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 186, comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

8. 44. Lettieri, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187, comma 1, sostituire le parole: è disposta con le seguenti: può essere disposta.

8. 58. Giorgio Conte.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato con le seguenti: Salvo che il fatto costituisca reato.

8. 35. Gambini, Benvenuto, Agostini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-bis, comma 1, alinea, sostituire la parola: ventimila con la seguente: duecentomila.

8. 42. Lettieri, Benvenuto

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: acquista, vende aggiungere le seguenti: , cerca di acquistare o vendere.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 6.

***8. 59.** Giorgio Conte.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: acquista, vende aggiungere le seguenti: , cerca di acquistare o vendere.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 6.

***8. 72.** Benvenuto, Agostini, Gambini, Lettieri.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-ter, comma 1, sostituire le parole: Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato con le seguenti: Salvo che il fatto costituisca reato.

8. 37. Gambini, Benvenuto, Agostini.

Al comma 2, lettera a), ART. 187-ter, comma 1, sostituire le parole: Internet o ogni altro con le seguenti: Internet, o ogni altro.

8. 73. Benvenuto, Agostini, Gambini.

Al comma 2, lettera a), ART. 187-ter, comma 2, dopo le parole: soggetti traggano aggiungere le seguenti: o facciano scientemente trarre da altri.

8. 13. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-quater, comma 2, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un anno.

8. 40. Lettieri, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso ART. 187-quinquies.

8. 25. Buemi, Martella.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-octies, comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.

8. 39. Lettieri, Pinza, Benvenuto, Santagata, Stradiotto, Giachetti.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-octies, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: lettere d) e f) fino a: comma 4, lettera c) con le seguenti: lettere b), d) ed e), e al comma 4, lettere b) e c), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

8. 99. Agostini, Benvenuto, Gambini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-octies, sopprimere il comma 11.

8. 21. Grandi.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-octies, comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , sempre che il dante causa sia risultato anch'egli estraneo all'illecito.

8. 41. Lettieri, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-octies, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. La CONSOB, nell'esercizio del potere di cui al comma 3, lettera e), può avvalersi del personale della Banca d'Italia; le forme e le modalità di impiego sono determinate mediante apposito accordo fra le due autorità, tenendo conto delle rispettive esigenze organizzative. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13, relative al segreto d'ufficio.

8. 84. Lettieri.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-octies, comma 14, secondo periodo, dopo la parola: esazione aggiungere le seguenti: anche forzata.

8. 22. Grandi.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-nonies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione

pecuniaria prevista rispettivamente dall'articolo 187-bis, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di abuso di informazioni privilegiate, e dall'articolo 187-ter, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di manipolazione del mercato.

8. 15. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-undecies, comma 2, sostituire le parole: dell'offensività del fatto con le seguenti: della gravità del fatto.

8. 93. Gambini.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 187-duodecies, comma 1, sostituire la parola: 187-septies con la seguente: 195.

8. 16. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso, ART. 187-quaterdecies con il seguente:

ART. 187-quaterdecies (Comitato consultivo). 1. La CONSOB costituisce presso di sé un Comitato consultivo, in relazione alle eventuali proposte di modifiche alla normativa in materia di abuso di informazioni privilegiate, di manipolazione del mercato e degli altri aspetti di cui alla presente legge, composto da rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei prestatori dei servizi finanziari e degli emittenti. Il Comitato è presieduto dalla CONSOB che ne definisce, con regolamento, le modalità di funzionamento.

8. 17. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso, ART. 187-quaterdecies, con il seguente:

ART. 187-quaterdecies (Comitato consultivo). 1. La CONSOB costituisce presso di sé un Comitato consultivo, in relazione alle eventuali proposte di modifiche alla normativa di cui alla presente legge ed a quella regolamentare, composto da rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei prestatori dei servizi finanziari e degli emittenti. Il Comitato è presieduto dalla CONSOB, che ne definisce, con regolamento, le modalità di funzionamento.

8. 18. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 3, capoverso ART. 25-sexies, comma 1, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: settecento.

8. 47. Lettieri, Benvenuto.

Al comma 6, sopprimere i primi due periodi.

8. 26. Benvenuto, Gambini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dal comma 2, lettera c), del presente articolo, si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati con lettere di contestazione inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 195 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge abrogate continuano ad essere applicate ai procedimenti sanzionatori avviati prima della suddetta data.

***8. 23.** (Testo modificato nel corso della seduta) Benvenuto, Lettieri.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dal comma 2, lettera c), del presente articolo, si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati con lettere di contestazione inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 195 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge abrogate continuano ad essere applicate ai procedimenti sanzionatori avviati prima della suddetta data.

***8. 111.** (Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

8. 4. Ruta.

Al comma 7, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nella prima applicazione della norma sull'aumento complessivo dell'organico, la CONSOB, in via di deroga e con la stessa delibera che ne stabilisce la ripartizione, può disporre che, fino al numero massimo di dieci, i posti disponibili a seguito dell'aumento medesimo possono essere conferiti, per ragioni di urgenza inerenti a non differibili esigenze di servizio e con riserva di successiva conferma, mediante nomina per chiamata diretta di persone idonee all'immediato svolgimento di una o più attività della Commissione.

8. 115. Filippo Mancuso.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'articolo 31 del testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un

organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della CONSOB ai sensi del comma 6, e sotto la vigilanza della medesima »;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: « indette dalla CONSOB » sono soppresse;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

d) alle cause di incompatibilità relative all'iscrizione all'albo di cui al comma 4;

e) alle sanzioni e ai provvedimenti cautelari disciplinati dagli articoli 55 e 196;

f) all'esame, da parte della CONSOB medesima, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della CONSOB medesima.

8. 19. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al comma 1, le parole: « può avvalersi » sono sostituite dalle seguenti: « si avvale ».

8. 20. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Pistone, Agostini, Pinza, Fluvi, Cennamo, Santagata.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, il primo comma è sostituito dal seguente:

« 1. È istituita con sede in Roma la CONSOB. La Commissione ha in Milano la sede della Direzione generale ».

8. 97. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. È istituito il Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dalle Associazioni dei soggetti vigilati in proporzione ai contributi dagli stessi versati. I membri del Collegio dei revisori devono avere le stesse caratteristiche dei commissari e non devono far parte di organi sociali di soggetti vigilati. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il controllo del Collegio dei revisori della CONSOB concerne l'efficienza e la correttezza della ge-

stione finanziaria e amministrativa dell'Autorità, con esclusione di ogni delibera relativa all'attività di vigilanza.

8. 96. Sergio Rossi.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 12)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con specifico riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze, come individuati dall'allegato III *bis* della direttiva 2003/89/CE, il Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della salute, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza dei suddetti ingredienti;

b) qualora sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici disponibili a livello internazionale, che la soglia di tossicità degli ingredienti di cui all'alinea, per i soggetti affetti da allergia o intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera *a)*, nelle etichette dei prodotti alimentari può essere indicato che i suddetti ingredienti sono presenti, ma in misura inferiore alla soglia di tossicità;

c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono adottare per la verifica della presenza degli ingredienti di cui all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai processi di lavorazione utilizzati;

d) stabilire la disciplina relativa all'indicazione delle informazioni di cui al presente comma in etichetta, al fine di garantire l'agevole leggibilità delle medesime da parte dei consumatori.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari).

Sopprimerlo.

10. 1. Cosentino.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 13)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Modifica all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile).

1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il numero 5° è inserito il seguente:

« 5°-*bis*. I requisiti di cui ai commi 4° e 5° possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; ».

(A.C. 5179-A/R — Sezione 14)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 12.**

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari).

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 15)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 13.**

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di « concime » e delle sue molteplici specificazioni, di « fabbricante » e di « immissione sul mercato », ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione « concimi CE »;

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 16)**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 14.**

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;

b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

c) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, *Clean Development Mechanism* e *Joint Implementation*, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi

per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

d) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera c), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sulla base di previsioni realistiche di crescita del fabbisogno energetico, sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

e) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonché le modalità di informazione e di accesso del pubblico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio).

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

0a) nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/96/CE del Consiglio del 15 novembre 1993, e del Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, predisporre misure idonee a stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra ad un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico;

0a-bis) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

0a-ter) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettere *0a)*, *0a-bis)* e *0a-ter)* si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base

dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura dello 0,5 per cento.

14. 3. Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

0a) stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e delle relative norme di recepimento e di attuazione;

0a-bis) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

0a-ter) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.

14. 4. Vianello, Realacci, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in coerenza con gli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, garan-

tendo comunque una diminuzione delle emissioni climalteranti del 6,5 per cento rispetto al 1990.

- 14. 5.** Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, prioritariamente attraverso il ricorso a misure, realizzate in Italia, di efficienza energetica, di promozione delle fonti rinnovabili di energia e di riduzione delle emissioni climalteranti.

- 14. 6.** Vianello, Vigni, Lion, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 14. 7.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) assicurare che la quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato sia pienamente coerente con il raggiungimento nei tempi previsti ed il superamento, nel medio termine, degli obiettivi di riduzione delle emissioni assegnati all'Italia ai sensi della decisione 2002/358/CE, tenendo conto della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano

nel campo di applicazione della direttiva e degli incrementi delle emissioni dovuti alle disposizioni legislative volte ad assicurare la sicurezza energetica.

- 14. 8.** Vianello, Realacci, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: in coerenza con l'obiettivo finale di stabilizzare le concentrazioni nell'atmosfera di gas a effetto serra a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, come stabilito dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio del 15 dicembre 1993.

- 14. 31.** Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.

- 14. 10.** Realacci, Vianello, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) favorire, ricorrendo anche a meccanismi di incentivazione amministra-

tiva o economico-fiscale, l'utilizzo di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra.

- 14. 11.** Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 14. 12.** Realacci, Vianello, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) favorire l'utilizzo di tecnologie energetiche che producono meno emissioni per unità considerata, attuando i meccanismi della direttiva in modo complementare alle altre misure finalizzate alla prevenzione ed al controllo degli inquinamenti.

- 14. 9.** Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione previsti dal protocollo di Kyoto e dalla delibera CIPE 19 dicembre 2002, evitando distorsioni della concorrenza e ripartendone nel tempo equamente il carico sui diversi soggetti gestori di impianti esercenti le attività previste dall'articolo 2, allegato I, della direttiva 2003/87/CE, premiando l'efficienza e l'innovazione, secondo metodi e misurazioni

non discriminatori improntati ai principi del mercato e della concorrenza.

- 14. 1.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Ruggia, Grotto, Bova, Mariani, Ottone.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) prevedere la creazione di un sistema, condiviso a livello comunitario, per assicurare l'efficace e periodico monitoraggio e la verifica dei livelli di emissione e di riduzione effettivamente conseguiti;

b-ter) prevedere l'obbligo, per i gestori che esercitano una delle attività di cui all'Allegato I della direttiva che intendono accedere al sistema di scambio delle relative quote, del conseguimento di una apposita autorizzazione a emettere gas a effetto serra, prevedendo altresì l'obbligo di controllo e notifica delle proprie emissioni specificate in relazione alle proprie attività.

- 14. 14.** Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) assicurare la trasparenza ed il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

- 14. 15.** Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicità delle infrazioni stesse e delle relative sanzioni.

14. 16. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicazione delle infrazioni stesse.

14. 17. Vianello, Realacci, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: , mediante il riconoscimento fino alla fine della lettera.

14. 18. Realacci, Vianello, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , mediante il riconoscimento fino alla fine della lettera con le seguenti: ; impedire la doppia contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni e delle riduzioni delle emissioni ottenute con attività di progetto del proto-

collo di Kyoto, anche al fine di escludere crediti prodotti da attività in ambito nucleare dalla possibilità di essere convertiti in quote da utilizzare nel sistema comunitario, tenendo comunque conto dell'impatto ambientale e sociale delle attività di progetto che vedono coinvolte imprese italiane.

14. 19. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , assicurando, comunque, che almeno il 75 per cento degli obiettivi di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra previsti dai predetti piani sia raggiunto attraverso il ricorso a misure realizzate all'interno del Paese.

14. 20. Vianello, Vigni, Lion, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere che anche i verificatori accreditati dal Sistema Europeo di gestione ambientale EMAS, competenti in materia di cambiamenti climatici e sui requisiti necessari alle imprese per la partecipazione ai progetti di « Joint Implementation », possano verificare i livelli di riduzione delle emissioni ottenuti attraverso tali progetti.

14. 21. Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere il divieto di convertire in quote da impiegare nel sistema

comunitario i crediti per il meccanismo di attuazione congiunta (*Joint Implementation*) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (*Clean Development Mechanism*), provenienti da progetti che non ottengono una riduzione permanente delle emissioni dalle fonti interessate o che potrebbero avere un notevole impatto sulla biodiversità.

- 14. 22.** Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) assicurare la valutazione ambientale strategica dei programmi nazionali di attuazione dei meccanismi flessibili di cui alla lettera c), nonché dei programmi e delle strategie nazionali per l'attuazione dei progetti stessi, garantendo la consultazione del pubblico prima della loro adozione, come stabilito dall'articolo 6 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

- 14. 23.** Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: preventivamente revisionato *fino alla fine della lettera con le seguenti:* allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012, in modo da garantire, allo scadere di tale periodo, il raggiungimento dell'obiettivo complessivo di riduzione dei gas climalteranti stabilito dal Protocollo di Kyoto nel 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990.

- 14. 24.** Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: sulla base di previsioni realistiche di crescita del fabbisogno energetico.

- 14. 25.** Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: sulla base di previsioni realistiche di crescita del fabbisogno energetico *con le seguenti:* e della finalità di raggiungere l'integrità ambientale del sistema anche a livello nazionale, dell'efficienza e frequenza del sistema di monitoraggio.

- 14. 26.** Realacci, Vianello, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) prevedere che le informazioni sulle attività di progetto alle quali le imprese italiane partecipano e che sono detenute dall'autorità pubblica competente vengano messe a disposizione del pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE;

d-ter) valutare l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile di questi ultimi, compresa la verifica se siano stati istituiti progetti di attuazione congiunta o del meccanismo per lo sviluppo pulito di grandi dimensioni per la produzione di

energia idroelettrica che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale e sociale.

- 14. 27.** Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che dal diritto di partecipazione a scambi internazionali di quote di emissione, siano escluse attività in qualunque modo connesse alla produzione di energia nucleare.

- 14. 28.** Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) condizionare il rilascio di qualunque autorizzazione all'emissione di gas serra da un impianto o da parte di esso, nonché le autorizzazioni allo scambio delle relative quote, alla verifica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del fatto che il gestore abbia attuato tutte le iniziative che gli consentano di controllare e comunicare le emissioni stesse;

e-ter) prevedere la revoca delle autorizzazioni in caso di mancato rispetto della normativa in materia di emissioni e di scambio delle stesse.

- 14. 29.** Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , salvo quelli derivanti dall'uso di incentivi fiscali volti a premiare efficienza, innovazione e ricerca per la realizzazione di prototipi di grande potenza in campo energetico, da definirsi nella legge finanziaria 2005 e nei bilanci di previsione dello Stato per il triennio 2005-2007.

- 14. 2.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Ruggia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è abrogato.

- 14. 30.** Quartiani.

(A.C. 5179-A/R – Sezione 17)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE).

1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si attui secondo

i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in condizioni di trasparenza e di reciprocità, promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del servizio di ultima istanza;

b) assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione almeno amministrativa dalle attività di produzione e di vendita dell'energia elettrica;

c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, con la chiara identificazione degli obblighi di servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale ed in maniera omogenea, efficiente e non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando effetti distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale;

d) definire indirizzi e priorità che devono essere seguiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dal Gestore della rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e dello sviluppo delle interconnessioni con altri Paesi; garantire la regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di efficienza, qualità del servizio e non discriminazione;

e) sorvegliare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della contrattazione bilaterale mediante efficaci sistemi di controllo nella formazione dei prezzi anche definendo una strategia per l'evoluzione del sistema di transazioni e delle strutture di mercato, ivi inclusi i mercati della riserva di potenza, i mercati dei derivati e i mercati di altri certificati;

f) sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e della coge-

nerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate e ancora lontane dalla competitività commerciale, e ferma restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione, senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;

g) definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni, anche allo scopo di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti;

h) prevedere che il Ministero delle attività produttive, in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'economicità delle forniture, salvaguardando la competitività del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;

i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti previsti per la loro realizzazione, ivi comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale;

l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari, nonché lo svolgimento di attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari, localizzati all'estero.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE).

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: completare con le seguenti: integrare e aggiornare.

15. 13. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Rughia, Grotto.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per dare attuazione fino alla fine dell'articolo con le seguenti: recanti le norme per il recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, integrando la normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

a) in materia di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico, prevedere gare o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione. In seguito all'abrogazione di ogni clausola contenuta nelle norme esistenti, che comporti preferenze per i concessionari in scadenza, le date di scadenza delle concessioni vengono prorogate di cinque anni e viene data facoltà ai concessionari uscenti di optare a titolo oneroso per un ulteriore periodo di concessione non superiore a quindici anni,

anche a fronte di un programma di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.

15. 14. Polledri, Didonè.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per dare attuazione fino alla fine dell'articolo con le seguenti: recanti le norme per il recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, integrando la normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

a) in materia di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico, prevedere gare o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione. In seguito all'abrogazione di ogni clausola contenuta nelle norme esistenti, che comporti preferenze per i concessionari in scadenza, le date di scadenza delle concessioni vengono prorogate di cinque anni e viene data facoltà ai concessionari uscenti di optare a titolo oneroso per un ulteriore periodo di concessione non superiore a cinque anni, anche a fronte di un programma di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.

15. 19. Polledri, Didonè.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per dare attuazione fino alla fine dell'articolo con le seguenti: recanti le norme per il recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, integrando la normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

a) in materia di materia di importazioni di energia elettrica, nel caso che risultino insufficienti le capacità di tra-

sporto disponibili, adottare meccanismi di aste implicite che pongano tra loro in concorrenza i soggetti che intendono esportare energia elettrica verso l'Italia, consentendo l'offerta al mercato nazionale al minimo costo. La gestione dei previsti meccanismi di aste implicite sarà affidata al gestore della rete di trasmissione nazionale nel ruolo di banditore unico. Con appositi provvedimenti vengono fissati i criteri per l'assegnazione preferenziale dell'energia elettrica importata alle imprese ad alta intensità energetica e la ripartizione tra le stesse imprese dei ricavi risultanti da differenze positive di prezzo alla vendita.

15. 15. Polledri, Didonè.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: ridefinire con le seguenti: integrare e aggiornare.

15. 5. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Ruggia, Paola Mariani, Bova, Ottone, Buglio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione e.

15. 34. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Collè.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: devono essere seguiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dal con le seguenti:; nel rispetto delle regole di libera

concorrenza, sono impartiti per la loro attuazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al.

15. 6. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Ruggia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: garantire aggiungere le seguenti: , attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

15. 7. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Ruggia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: garantire nel dispacciamento degli impianti di generazione la precedenza agli impianti che impiegano fonti rinnovabili e rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

15. 27. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) in materia di materia di importazioni di energia elettrica, nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, adottare meccanismi di aste implicite che pongano tra loro in reale concorrenza i soggetti che intendono esportare energia elettrica verso l'Italia, consentendo l'offerta al mercato nazionale al minimo costo. La gestione dei previsti meccanismi di aste implicite è affidata ad un soggetto istituzionale individuato con apposito provvedimento del Ministro delle attività produttive. Con provvedimenti del Ministro delle attività produttive vengono fissati i criteri per l'assegnazione dell'energia elettrica importata.

15. 22. Polledri, Didonè.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) monitorare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la promozione della concorrenza tra operatori.

15. 11. D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: della contrattazione con le seguenti: monitorare e rendere trasparente la contrattazione.

15. 8. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Ruggia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

15. 24. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: delle nuove fonti rinnovabili di energia e.

15. 26. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: tipologie di impianto aggiungere le seguenti: , anche per quegli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili prevedendone, a scadenza delle convenzioni, la garanzia di cessazione di ogni incentivazione assicurata dalle leggi vigenti per le fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di Kyoto,

15. 9. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Ruggia, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio, Ruggeri, Lion, Ruzzante, Pistone.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e introducendo aggiungere le seguenti: , nei settori non interessati dalle incentivazioni previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,

15. 30. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e introducendo aggiungere le seguenti: , in aggiunta alle incentivazioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ulteriori.

15. 25. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e introducendo aggiungere le seguenti: , nei settori non interessati dalle incentivazioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,

15. 31. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: basati su gare.

15. 33. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 15.21.

All'emendamento 15. 21., sostituire la parola: grandi con le seguenti: tutte le.

0. 15. 21. 1. Zanetta.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) in materia di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico, prevedere gare o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di

trasparenza e non discriminazione; in seguito all'abrogazione di ogni clausola contenuta nelle norme esistenti, che comporti preferenze per i concessionari in scadenza, le date di scadenza delle concessioni in essere vengono prorogate di cinque anni, a fronte di un programma di ammodernamento degli impianti e di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico da parte delle imprese, anche allo scopo di porre le stesse imprese in situazioni vicine alle medie europee.

15. 21. Polledri, Didonè.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti: , previa valutazione della non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,

***15. 1.** Olivieri.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti: , previa valutazione della non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,

***15. 3.** Detomas, Zeller, Widmann, Brugger, Collé.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: la durata fino alla fine della lettera con le seguenti: il prolungamento della durata delle concessioni in essere per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, pari a sette anni per società del gruppo Enel e a cinque anni per gli altri produttori e fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone annuale stabilito con legge finanziaria, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni medesime, anche allo scopo di porre le imprese nazionali in situazioni vicine alle medie europee, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti; ulteriori proroghe possono essere concesse solo a titolo oneroso.

15. 18. Polledri, Didonè.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: la durata fino a: rinnovo delle concessioni con le seguenti: il prolungamento della durata delle concessioni in essere per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, pari a cinque anni per società del gruppo Enel e a tre anni per gli altri produttori e fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone annuale stabilito con legge finanziaria, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni medesime.

15. 16. Polledri, Didonè.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: la durata fino a: rinnovo delle concessioni con le seguenti: il prolungamento della durata delle concessioni in essere per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, pari a sette anni per società del gruppo Enel e a cinque anni per gli altri produttori e fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone annuale stabilito con legge finanziaria, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni medesime.

15. 17. Polledri, Didonè.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: le grandi con le seguenti: tutte le.

15. 23. Zanetta.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica.

***15. 2.** Olivieri.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica.

***15. 4.** Detomas, Zeller, Widmann, Brugger, Collé.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

15. 28. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: , ivi incluse fino alla fine della lettera.

15. 29. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) attribuire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze di cui agli articoli 18 e 23 della direttiva, come previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

15. 10. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Ruggia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) disporre che i proventi delle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9 dell'articolo 23 della direttiva, unitamente agli altri proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle quali non si applicano, a far data dalla pubblicazione della presente legge, i pagamenti in misura ridotta previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, siano destinati nella misura del 50 per cento ad iniziative a favore dei consumatori.

15. 12. Saglia.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. *(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della*

generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili) – 1. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

2. Le somme del conseguente risparmio ottenuto dal GRTN, relativo alla quota di energia elettrica riferibile al comma 1 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la quota corrispondente al progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti assimilate, a partire dall'anno 2005 e negli anni successivi, costituiscono l'ammontare destinato ad alimentare l'apposito Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER) costituito ai sensi del successivo comma 3 presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile.

3. L'ammontare del trasferimento al FRIGER equivale alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate. Al FRIGER sono assegnate le somme così ricavate. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità medesima ai consumatori di energia elettrica, è pertanto autorizzata a computare il 50 per cento di tale ammontare, derivante dalla vigenza della componente tariffaria A3 e depositato presso il FRIGER, nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione semestrale delle tariffe medesime.

4. Il restante 50 per cento dei fondi del FRIGER è destinato, previo progetto, all'erogazione di contributi destinati per il 50 per cento all'ENEA e per il restante 50 per cento a soggetti pubblici e privati annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca rispondenti all'apposito Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno ed approvato nell'ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria.

5. A seguito dell'approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria, il Ministro delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato annualmente entro il mese di settembre ad emanare apposito decreto ai fini dell'utilizzazione del FRIGER, nonché dell'erogazione dei relativi contributi.

15. 01. Quartiani, Gambini, Tocci, Nieddu, Grotto, Lulli, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Nigra, Ruggia.

(A.C. 5179-A/R – Sezione 18)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE).

1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità

di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento;

b) stabilire norme affinché il mercato nazionale del gas risulti sempre più integrato nel mercato interno europeo del gas naturale, promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo, e garantendo effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se in posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali, anche individuando obiettive e non discriminatorie procedure per il rilascio di autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme vigenti;

c) prevedere lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, in relazione allo sviluppo della domanda e all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale, definendo le componenti dello stoccaggio relative alla prestazione dei servizi essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;

d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema nazionale del gas naturale relativamente alle nuove importanti infrastrutture e all'aumento significativo della capacità di quelle esistenti, e

alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, per assicurarne la conformità alla disciplina comunitaria;

e) promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti;

f) incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, prevedendo meccanismi che tengano conto degli investimenti effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la rivalutazione delle attività delle imprese concessionarie, anche a favore dell'efficienza complessiva del sistema;

g) stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di scambio di capacità e di volumi di gas, al fine di accrescere gli scambi e la liquidità del mercato nazionale, avviando ad operatività, con l'apporto dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati della prima esperienza di funzionamento del punto virtuale di scambio;

h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attività produttive in materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove infrastrutture di approvvigionamento affinché gli stessi siano commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas nonché in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas, l'economicità delle forniture, anche promuovendo le attività di esplorazione e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE).

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché promuovendo la partecipazione delle imprese di trasporto che gestiscono la rete nazionale dei gasdotti alla realizzazione, al potenziamento e alla gestione dei gasdotti esteri anche interconnessi con la stessa rete.

16. 3. D'Agrò.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e l'adozione di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo.

16. 5. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: rafforzare con le seguenti: in base alle indicazioni in materia stabilite dal DPEF, anche al fine di una loro efficace attuazione, potenziare.

16. 4. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: affinché gli stessi siano commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas.

16. 6. Saglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) attribuire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze di cui agli articoli 16 e 25 della direttiva, come previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

16. 1. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Rughia, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.2.

All'emendamento 16. 2, sostituire la parola: 50 con la seguente: 70.

0. 16. 2. 1. Polledri, Didonè.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) disporre che i proventi delle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 della direttiva, unitamente agli altri proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle quali non si applicano, a far data dalla pubblicazione della presente legge, i pagamenti in misura ridotta previsti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, siano destinati nella misura del 50 per cento ad iniziative a favore dei consumatori.

16. 2. Saglia.

(A.C. 5179-A/R – Sezione 19)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 17.

(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotri-fenili soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento).

1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotri-fenili, di seguito denominati: « PCB », soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti è effettuato nel rispetto del seguente programma temporale:

a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;

b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;

c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;

d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.

2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento.

3. I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo

smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento.

4. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

5. Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al comma 1, nonché con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: policlorodifenili e policlorotrifenili aggiungere le seguenti: ivi compresi i difenili mono e di-clorurati di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: policlorodifenili e policlorotrifenili aggiungere le seguenti: ivi compresi i difenili mono e di-clorurati di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.

17. 10. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 50 per cento fino a: 2002 con le seguenti: 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2008.

17. 1. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

(A.C. 5179-A/R - Sezione 20)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;

b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;

f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;

g) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;

h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del 5 per cento della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

Sopprimerlo.

18. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18. 1. Airaghi.

(A.C. 5179-A/R – Sezione 21)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo è delegato ad adottare, entro il 10 luglio 2005, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonché per introdurre, contestualmente, le disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infra-

zione 2003/2014 avviata per recepimento non conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. *(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/18/CE che modifica la direttiva 83/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle

Commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'obbligo di abbassamento dei limiti di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto, di cui all'articolo 8 della direttiva 83/477/CEE, come modificato dalla direttiva 2003/18/CE, prevedere che la misurazione del limite di 0,1 fibre per centimetro cubo in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, sia effettuata stabilmente in tutte le fasi della lavorazione o estrazione, con frequenza regolare; l'adempimento degli obblighi di cui alla presente lettera non esclude in ogni caso, da parte del datore di lavoro, la piena ottemperanza dell'obbligo di predisporre tutte le misure per la riduzione dei rischi già previste dalla normativa vigente;

b) con riferimento alla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto, prevedere il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché il coinvolgimento della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 della medesima legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del 5 per cento.

***19. 01.** Bova, Buglio, Ottone, Paola Mariani.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/18/CE che modifica la direttiva 83/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle Commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'obbligo di abbassamento dei limiti di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto, di cui all'articolo 8 della direttiva 83/477/CEE, come modificato dalla direttiva 2003/18/CE, prevedere che la misurazione del limite di 0,1 fibre per centimetro cubo in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, sia effettuata stabilmente in tutte le fasi della lavorazione o estrazione, con frequenza regolare; l'adempimento degli obblighi di cui alla presente lettera non esclude in ogni caso, da parte del datore di lavoro, la piena ottemperanza dell'obbligo di pre-

disporre tutte le misure per la riduzione dei rischi già previste dalla normativa vigente;

b) con riferimento alla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto, prevedere il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché il coinvolgimento della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 della medesima legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del 5 per cento.

*19. 02. Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zucchini, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 22)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione, basate sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza energetica;

b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresì la stabilità del quadro normativo per gli investimenti effettuati;

c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine dell'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate, l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle potenzialità della cogenerazione e per il monitoraggio sulle realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;

d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali, a parità di gettito complessivo, per la realizzazione di unità di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE).

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI EMENDAMENTI 20.2., 20.5., 20.8. E 20.25.

Agli identici emendamenti 20. 2., 20. 5., 20. 8. e 20. 25., aggiungere, in fine, le parole: nonché della cogenerazione connessa al funzionamento di reti di teleriscaldamento.

0. 20. 25. 1. Quartiani.

Agli identici emendamenti 20. 2., 20. 5., 20. 8. e 20. 25., aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo strumenti di monitoraggio in capo al GRTN in grado di verificare costantemente la conformità della produzione giornaliera ai parametri previsti dalla normativa nazionale per l'accesso ai benefici di cui al presente comma.

0. 20. 25. 2. Quartiani.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sviluppo della cogenerazione aggiungere le seguenti: ad alto rendimento.

***20. 2.** Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sviluppo della cogenerazione aggiungere le seguenti: ad alto rendimento.

***20. 5.** D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sviluppo della cogenerazione aggiungere le seguenti: ad alto rendimento.

***20. 8.** Polledri, Didonè, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sviluppo della cogenerazione aggiungere le seguenti: ad alto rendimento.

***20. 25.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di tutela dell'ambiente.

****20. 6.** D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di tutela dell'ambiente.

****20. 9.** Polledri, Didonè, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di tutela dell'ambiente.

****20. 26.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e con le misure aggiungere le seguenti: di

sostegno si utilizzano quote di bande di energia di importazione assegnate nei bandi annuali e.

20. 12. Polledri, Didonè, Guido Giuseppe Rossi.

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI EMENDAMENTI
20.4., 20.7., 20.10. E 20.27.

Agli identici emendamenti 20. 2., 20. 5., 20. 8. e 20. 25., dopo le parole: rinnovabili di energia aggiungere le seguenti: e del risparmio energetico.

0. 20. 27. 1. Quartiani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e con le misure aggiungere le seguenti: di sostegno delle fonti rinnovabili di energia e.

***20. 7.** D'Agrò.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e con le misure aggiungere le seguenti: di sostegno delle fonti rinnovabili di energia e.

***20. 10.** Polledri, Didonè, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e con le misure aggiungere le seguenti: di sostegno delle fonti rinnovabili di energia e.

***20. 27.** La Commissione.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ad alto rendimento con le seguenti: , in particolare quella ad alto rendimento, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 79,

20. 11. Polledri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) prevedere adeguati strumenti di monitoraggio in grado di verificare mensilmente il rispetto dei limite termico previsto dalla normativa nazionale ai fini del riconoscimento della cogenerazione, nonché l'utilizzo effettivo, a fini civili o industriali, del calore prodotto dagli impianti di cogenerazione;

20. 1. Saglia.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 23)

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 21.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, di tutti i dispositivi e sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici MI-001, MI-002, MI-003, MI-004, M1-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010;

b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati della direttiva, la valutazione della conformità, come previsto dall'articolo 9 della direttiva stessa;

c) prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti la marcatura di conformità, di cui all'articolo 7 della direttiva, nel caso la funzione della misura investa motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pub-

blico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti, lealtà delle transazioni commerciali;

d) prevedere per il Ministero delle attività produttive la qualità di autorità competente per gli adempimenti connessi alla designazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 12 della direttiva, nonché alla relativa notifica, agli Stati membri e alla Commissione europea, degli organismi nazionali abilitati ai compiti previsti dai moduli di valutazione della conformità, di cui all'articolo 9 della direttiva;

e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva, non possono essere commercializzati né utilizzati per le funzioni di cui alla lettera c);

f) prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione della marcatura « CE », nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 21 della direttiva, vengano introdotte misure finalizzate a stabilire l'obbligo di:

1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura « CE »;

2) limitare o vietare l'utilizzo o la commercializzazione dello strumento di misura non conforme;

3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;

g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non conformi alle disposizioni della direttiva;

h) prevedere l'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 24)**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 22.**

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale).

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti trasparenti e non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le responsabilità;

b) stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza per i clienti civili nelle eventualità di una parziale interruzione degli approvvigionamenti o di avversità climatiche o di altri eventi eccezionali, nonché la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle stesse circostanze;

c) stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sottterraneo;

d) definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per l'utilizzo condiviso, qualora le condizioni tecniche, geologiche

e infrastrutturali lo consentano, di stoccaggi di gas naturale in sottterraneo tra più Stati;

e) stabilire procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro coordinamento a livello di Unione europea e per la gestione di emergenze dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o più Stati membri;

f) prevedere che il Ministero delle attività produttive predisponga ogni tre anni il programma pluriennale per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e che tale programma venga presentato al Parlamento prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas e misure per lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 25)**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 23.**

(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi).

1. L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è soppresso.

2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo

necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2004/18/CE comunque entro il 31 gennaio 2006.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: alle date di cui al comma 1.

23. 1. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

Sopprimere il comma 2.

23. 2. Russo Spena.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva 2004/18/CE, e comunque non oltre il 31 gennaio 2006, i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria del contratto, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, esclusivamente

nei casi in cui la proroga sia relativa a contratti che prevedono lo svolgimento di attività necessarie all'esercizio di pubblici poteri o per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

***23. 3.** Gambini, Ruzzante, Benvenuto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva 2004/18/CE, e comunque non oltre il 31 gennaio 2006, i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria del contratto, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, esclusivamente nei casi in cui la proroga sia relativa a contratti che prevedono lo svolgimento di attività necessarie all'esercizio di pubblici poteri o per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

***23. 5.** Lettieri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva 2004/18/CE, e comunque non oltre il 31 gennaio 2006, i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria del contratto, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, esclusivamente nei casi in cui il prolungamento della durata della fornitura o del servizio sia fondato su ragioni di opportunità amministrativa e convenienza economica.

23. 6. Gambini, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

Al comma 2, sostituire le parole da: , già scaduti fino alla fine del comma con le seguenti: in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria, ridotto alla metà, a condizione che il fornitore o prestatore di servizi assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

23. 7. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 2, sostituire le parole da: , già scaduti fino alla fine del comma con le seguenti: in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria del contratto, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, esclusivamente nei casi in cui il prolungamento della durata della fornitura o del servizio sia fondato su ragioni, sopravvenute a seguito della aggiudicazione, di opportunità amministrativa e convenienza economica.

23. 8. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23.25.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.

0. 23. 25. 2. Didonè, Polledri.

All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

0. 23. 25. 3. Didonè, Polledri.

All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: ad un quinto.

0. 23. 25. 1. Didonè, Polledri.

All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2006.

0. 23. 25. 4. Polledri, Didonè.

All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 1° gennaio 2008.

0. 23. 25. 5. Didonè, Polledri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del presente comma in ogni caso non può superare la data del 31 dicembre 2008.

23. 25. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La proroga di cui al comma 2 può essere prolungata, limitatamente alla for-

nitura di servizi per interventi cofinanziati con i fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006, fino al termine di durata dei servizi previsti nei relativi documenti di programmazione.

***23. 9.** Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La proroga di cui al comma 2 può essere prolungata, limitatamente alla fornitura di servizi per interventi cofinanziati con i fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006, fino al termine di durata dei servizi previsti nei relativi documenti di programmazione.

***23. 10.** Gambini, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 26)

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 24.

(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994).

1. L'articolo 8, comma 11-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 11-*quater*. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento ».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto ».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto ».

4. L'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ».

5. All'articolo 30, comma 6-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ».

6. L'articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione ».

7. All'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 e 11.

8. All'articolo 37-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'avviso deve indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-*quater*, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2004 non contengano quest'ultima indicazione espressa ».

9. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all'atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994).

Al comma 2, sostituire le parole da: il secondo periodo fino alla fine del comma con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per tali contratti la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dei relativi bandi di gara è determinata sulla base del più piccolo degli importi delle prestazioni di lavori, forniture e servizi previsti nel contratto ».

24. 23. Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

Al comma 2, sopprimere le parole: Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.

24. 2. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale caratteristica deve essere formalmente attestata e motivata dal responsabile del procedimento.

24. 3. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per

tali contratti la pubblicità sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee dei relativi bandi di gara è determinata sulla base del più piccolo degli importi delle prestazioni di lavori, forniture e servizi previsti nel contratto ».

24. 24. Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

24. 4. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale caratteristica deve essere formalmente attestata e motivata dal responsabile del procedimento.

24. 5. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole: « codice civile » sono aggiunte le seguenti: « ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) ».

24. 27. Lupi, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Parolo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

24. 6. Russo Spena.

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: stimato sia inferiore a 100.000 euro con le seguenti: reale e definitivo sia inferiore a 10.000 euro.

24. 7. Russo Spena.

*Al comma 4, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo in ogni caso una adeguata pubblicità, mediante pubblicazione dell'avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* e su due quotidiani a maggiore diffusione regionale, oltre che, eventualmente, sul sito internet, nonché il rispetto del principio di concorsualità, mediante motivata espressa comparazione dei *curricula* dei candidati.*

24. 8. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Sopprimere il comma 5.

24. 9. Russo Spena.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo in ogni caso una adeguata pubblicità, nonché il rispetto del principio di concorsualità, mediante motivata espressa comparazione dei *curricula* dei candidati.*

24. 10. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo un'adeguata pubblicità preventiva e comunque per non più di una volta.

24. 20. Russo Spena.

Al comma 6, capoverso, sostituire le parole: è consentito soltanto ove espressamente con le seguenti: non può essere.

24. 21. Russo Spena.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 37-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli elenchi delle opere suscettibili di interventi presentati dai promotori devono essere resi pubblici dalle amministrazioni interessate attraverso la obbligatoria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* e nei relativi siti internet, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e nei siti internet dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie, nei bollettini ufficiali delle regioni interessate e nei loro rispettivi siti internet ».

24. 18. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Sopprimere il comma 8.

24. 22. Russo Spina.

Al comma 8, sostituire le parole da: sono aggiunti *fino a:* 31 gennaio 2004 *con le seguenti:* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi.

8-ter. All'articolo 37-quater, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle tre migliori offerte nella

gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto ».

24. 13. Pappaterra, Lion, Nesi, Bellillo.

Al comma 8, sostituire le parole da: sono aggiunti *fino a:* dai predetti soggetti offerenti *con le seguenti:* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « .

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi.

24. 15. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 8, sostituire le parole da: « L'avviso *fino alla fine del comma con le seguenti:* « Per ogni intervento previsto nei programmi il suddetto avviso deve indicare, secondo quanto previsto dagli articoli 85 e 91 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché specificare che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alla migliore delle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi pubblicati non contengano le specificate indicazioni ».

24. 25. Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI EMENDAMENTI
24.30. E 24.51.

Agli identici emendamenti 24. 30. e 24. 51, sostituire le parole da: contenere i criteri *fino a:* il proprio progetto alle *con le seguenti:* , per ogni intervento previsto nei programmi, indicare, secondo quanto previsto dagli articoli 85 e 91 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), nonché specificare che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-*quater*, comma 1, lettera *b*), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alla migliore delle.

0. 24. 51. 1. Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

Al comma 8, sostituire le parole da: indicare espressamente *fino alla fine del comma con le seguenti:* contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 37-*ter*, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-*quater*, comma 1, lettera *b*), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest'ultima indicazione espressa.

***24. 30.** Giorgio Conte.

(Approvato)

Al comma 8, sostituire le parole da: indicare espressamente *fino alla fine del comma con le seguenti:* contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 37-*ter*, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-*quater*, comma 1, lettera *b*), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest'ultima indicazione espressa.

***24. 51.** Governo.

(Approvato)

Al comma 8, sostituire le parole da: indicare espressamente *fino a:* dai predetti soggetti offerenti *con le seguenti:* contenere i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario. Tali criteri sono comunque soggetti al rispetto delle regole del trattato CE, in particolare a quelle in materia di libera circolazione delle merci, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento, nonché ai principi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, sottesi a tali norme.

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 37-*ter*, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi.

24. 11. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 8, sostituire le parole da: indicare espressamente fino a: dai predetti soggetti offerenti con le seguenti: contenere i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario.

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 37-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi.

24. 12. Bellillo, Lion, Pappaterra, Nesi.

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

24. 14. Pappaterra, Lion, Nesi, Bellillo.

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole da: disciplinati gli effetti fino a: 31 gennaio 2004 con le seguenti: annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi.

24. 16. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: gli effetti sulle procedure in corso aggiungere le seguenti: ai sensi della legge 1° agosto 2002, n. 166,.

24. 17. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 37-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-quater. Qualora per un intervento siano presentate più di una proposta e più di una, ai sensi dell'articolo 37-ter, sia ritenuta di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici invitano i relativi promotori a presentare, entro quindici giorni dalla richiesta, le eventuali proposte

migliorative degli elementi di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di natura quantitativa e procedono all'aggiudicazione della concessione secondo quanto previsto nell'avviso indicativo e nell'articolo 21. Qualora per un intervento sia presentata una sola proposta, oppure nel caso siano presentate più proposte ma una sola sia ritenuta ai sensi dell'articolo 37-ter di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione della concessione secondo quanto disposto dall'articolo 37-quater ».

24. 26. Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole: « , prima dell'avvio dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « ; il formale provvedimento di autorizzazione a costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale ».

11. All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole: « che può disporre » sono sostituite dalle seguenti: « il quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione stessa, che le varianti abbiano significativo impatto sull'ambiente, dispone ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

24. 50. Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. La realizzazione diretta di un'opera pubblica, ed in particolare di un'opera di urbanizzazione da parte di un titolare di una concessione edilizia o di un piano di

lottizzazione approvato, a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, costituisce un « appalto pubblico di lavori » ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE. qualora l'appalto superi la soglia di applicazione della direttiva, l'affidamento del medesimo deve avvenire nel rispetto delle procedure di messa in concorrenza previste dalla direttiva stessa, nel caso l'importo dei lavori sia inferiore a detta soglia, l'affidamento dei lavori è comunque soggetto al rispetto delle relative regole del Trattato CE, in particolare a quelle in materia di libera circolazione delle merci, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento, nonché ai principi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, sottesi a tali norme.

24. 19. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione ».

24. 28. Lupi, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Parolo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario). — 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 166 del 2002.»

24. 01. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario). — 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è abrogato.

24. 02. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

(A.C. 5179-A/R — Sezione 27)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) compilazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;

b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trentagiorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti

che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: testo unico con le seguenti: unico testo normativo.

25. 201. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: provvedendo in particolare:

1) a disciplinare le forme giuridiche che, in caso di aggiudicazione o affidamento, devono assumere i raggruppamenti di operatori economici secondo le previsioni dell'articolo 11 della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 4 della direttiva 2004/18/CE;

2) a disciplinare la procedura del dialogo competitivo, individuando modalità e limiti della sua utilizzazione secondo le previsioni dell'articolo 29 della direttiva 2004/18/CE;

3) a disciplinare le ipotesi nelle quali si possono stipulare accordi quadro, secondo le previsioni dell'articolo 32 della direttiva 2004/18/CE;

4) a disciplinare le modalità e le condizioni in presenza delle quali si può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione secondo le previsioni dell'articolo 33 della direttiva 2004/18/CE;

5) ad individuare le disposizioni delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE applicabili, con adeguati adattamenti e semplificazioni, agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

25. 3. Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25. 5. Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l'Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale ed autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorità provvedendovi con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

25. 203. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2004 nella Causa C-274/02.

25. 200. Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, sono abrogati il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e

successive modificazioni, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, nonché le disposizioni, da individuare nei decreti legislativi di cui al comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001, e successive modificazioni.

1-ter. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni, ed a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e successive modificazioni, le modifiche resesi necessarie ed opportune a seguito dell'approvazione di nuove norme legislative nonché dei decreti legislativi di cui al comma 1. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, nelle more dell'approvazione delle modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e successive modificazioni, le disposizioni degli stessi decreti da considerarsi abrogate per effetto di norme legislative approvate successivamente alla loro entrata in vigore.

25. 4. Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

Al comma 2, sostituire le parole: sono emanati anche in mancanza di detto parere *con le seguenti:* non possono essere emanati.

25. 6. Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

25. 7. Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 4.

25. 202. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5179-A/R – Sezione 28)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 26.

(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: « in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27. *(Modifica dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204).* – 1. All'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'obbligo dell'indicazione del luogo di origine o provenienza, di cui al comma 1, non si applica ai prodotti di seconda trasformazione dell'industria alimentare ».

26. 02. Cosentino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27. *(Delega per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di concorrenza al Regolamento CE del Consiglio n. 1/2003 e al Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale di tutela della concorrenza, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, alla nuova disciplina comunitaria introdotta dal Regolamento CE del Con-

siglio n. 1/2003 e dal Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rendere la normativa nazionale coerente con quella comunitaria, con particolare riferimento alla disciplina delle autorizzazioni in deroga alle intese restrittive della concorrenza e alla normativa processuale;

b) adeguare i poteri decisionali, cautelari e istruttori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel quadro di una stretta collaborazione con le Autorità dell'Unione europea e degli Stati membri;

c) adeguare le previsioni inerenti i termini procedurali e le soglie di rilevanza alle mutate condizioni del sistema produttivo, anche prevedendo forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

26. 03. Cosentino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27. (Modifica al decreto legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in attuazione della direttiva 75/442/CEE). — 1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, l'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

26. 04. Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27. (Proroga di termini relativi alla normativa antincendio per le strutture ricettive). — 1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2006.

26. 05. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro Cialente Lulli, Boiardi, Nigra, Rughia, Grotto.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
26.010. DEL GOVERNO.

All'articolo aggiuntivo 26. 010 del Governo, aggiungere, in fine, le parole: di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.

0. 26. 010. 1. Polledri, Didonè.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27 — 1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole « di simbolo o dicitura dalle quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno » sono sostituite dalle seguenti: « di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata ».

26. 010. Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
26.011 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL GOVERNO.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 1, sostituire le parole: degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli con le seguenti: delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime fiscale di cui agli.

***0. 26. 011. 1.** Osvaldo Napoli.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 1, sostituire le parole: degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli con le seguenti: delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime fiscale di cui agli.

***0. 26. 011. 6.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

****0. 26. 011. 2.** Osvaldo Napoli.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

****0. 26. 011. 7.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

0. 26. 011. 14. Polledri, Didonè.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: cui al comma 2 fino a: regime di esenzione con le seguenti: sessanta giorni a decorrere dalla emanazione del provvedimento di cui al comma 6, i beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1 presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime fiscale di cui al comma 1.

***0. 26. 011. 3.** Osvaldo Napoli.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: cui al comma 2 fino a: regime di esenzione con le seguenti: sessanta giorni a decorrere dalla emanazione del provvedimento di cui al comma 6, i beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1 presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime fiscale di cui al comma 1.

***0. 26. 011. 8.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 fino a: termini per l'effettuazione degli accertamenti.

0. 26. 011. 9. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 fino a: Non si fa luogo, in ogni caso con le seguenti: entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti ai beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la decisione è applicabile nei confronti del destinatario. Non si fa luogo, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

0. 26. 011. 4. Osvaldo Napoli.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e non oltre.

0. 26. 011. 10. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

0. 26. 011. 15. Polledri, Didonè.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: all'aiuto vietato con le seguenti: ai beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1.

0. 26. 011. 11. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

0. 26. 011. 12. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 6, primo periodo, premettere le parole: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,

***0. 26. 011. 5.** Osvaldo Napoli.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 6, primo periodo, premettere le parole: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,

***0. 26. 011. 13.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

0. 26. 011. 16. Didonè, Polledri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27. (Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione della Commissione europea C (2002) 2006 del 5 giugno 2002). — 1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il recupero degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in attuazione della decisione della Commissione europea C (2002) 2006 del 5 giugno 2002.

2. Il recupero delle minori imposte corrisposte viene eseguito, fatto salvo quanto stabilito dalla presente norma, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione dei tributi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni gli enti locali individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali.

3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al medesimo comma, indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime di esenzione è stato fruito, con

l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello è presentato anche in caso di autoliquidazione negativa.

4. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi rientrano nella categoria *de minimis* e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1.

5. L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la decisione è applicabile nei confronti del destinatario. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria comunque connesse alle procedure disciplinate dalla presente norma. Le imposte dovute sono riscosse secondo le ordinarie procedure, anche mediante compensazione senza limitazioni quantitative. È fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle imposte corrisposte ai sensi della presente norma in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia od inapplicabilità della decisione della Commissione di cui al comma 1.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative delle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche comunitarie, sono stabilite

le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di cui al comma 4.

7. Le maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale è impignorabile.

8. In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, vengono definite ai commi successivi le modalità per il recupero delle somme relative a prestiti a tassi agevolati concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di seguito CDP S.p.A., ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. Il recupero viene effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le società per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno ottenuto la concessione di mutui dalla CDP S.p.A. a partire dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle attualmente titolari, a seguito di trasformazioni, fusioni o di altre operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della CDP S.p.a., ridetermina i piani di ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse indicati dalla Commissione e quantifica i benefici goduti in relazione a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il tasso applicato per ciascuna operazione di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla Commissione.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ad eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria *de minimis* e degli ulteriori casi che per ragioni attinenti al caso specifico non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione

della Commissione di cui al comma 8, a richiedere espressamente il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei riguardi delle società di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima rata di ammortamento e fino all'ultima rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze invia alle società di cui al comma 10 il nuovo piano di ammortamento per ciascun mutuo, che sarà vincolante, per le stesse, a partire dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta e versato su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Il conto speciale è impignorabile. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni alla applicazione delle presenti norme.

12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti è dovuta, oltre agli interessi di cui al precedente comma, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.

13. Le società interessate possono chiedere, prima della scadenza del termine per il pagamento, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in non più di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si intende accordata.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattiva degli im-

porti dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

15. Alle società che omettono di effettuare la comunicazione di cui al comma 10 e in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, sarà applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute.

16. È fatta in ogni caso salvo la restituzione, anche mediante compensazione, delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia od inapplicabilità della decisione della Commissione di cui al comma 1.

26. 011. *(nuova formulazione)* Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27. *(Modifica all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91).* — 1. All'articolo 18-bis, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: « ai fini civilistici e fiscali » sono sostituite dalle seguenti: « ai soli fini civilistici ».

26. 012. Governo.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 26.013 del Governo, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d).

0. 26. 013. 1. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27. *(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee*

del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01). —

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 8-*quinquies*. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 3 dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.

8-*sexies*. Fino a che non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-*quinquies* il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

8-*septies*. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-*quinquies* non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo del predetto decreto. ».

2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente:

« 3. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.

3.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

3.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, ecc.) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.

3.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

3.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:

a) devono essere di costruzione robusta;

b) non devono provocare rischi supplementari;

c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;

d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;

e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro. ».

3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma 1, capoverso 8-*quinquies*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli eventuali e maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni, derivanti dagli adeguamenti previsti dal presente articolo, possono essere compensati da minori interventi di natura discrezionale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

26. 013. Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27. (*Modificazioni all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE*). — 1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo comma, le parole: « di qualsiasi genere » sono sostituite dalle seguenti:—« di I°, II°, III°, IV° e V° categoria, gruppo A) e gruppo B), »;

b) al terzo comma, dopo le parole: « dal Questore » sono aggiunte le seguenti: « , nonché materie esplodenti di V° categoria, gruppo C), ai privati che non siano maggiorenni e che non esibiscono un documento di identità in corso di validità »;

c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio, non si applicano alle materie esplodenti di V° categoria, gruppo D) e gruppo E) ».

26. 014. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 27. (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione di impatto ambientale, procedura di infrazione n. 2003/2049).

– 1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale è facoltà del proponente, prima dell'avvio del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, richiedere alla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un parere in merito alle informazioni che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale. A tal fine il proponente presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute ed il relativo livello di approfondimento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, può chiedere al proponente, successivamente all'avvio della procedura di VIA, chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata.

26. 015. Governo.

(Approvato)

(A.C. 5179-A/R – Sezione 29)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la produzione del pane tradizionale è una voce importante dell'attività economica artigianale del nostro Paese;

oggi in Italia operano venticinque mila aziende nel settore della panificazione e pertanto vi è bisogno di una politica di tutela e valorizzazione delle produzioni dell'artigianato alimentare;

il quadro legislativo comunitario non tutela nel modo migliore la nostra produzione in quanto pone sullo stesso piano il pane tradizionale fresco e quello congelato e poi commercializzato come tale;

il consumatore deve avere la possibilità di essere informato e di poter acquistare il prodotto che desidera senza inganni, con una corretta etichettatura;

le associazioni di rappresentanza dei panificatori tradizionali hanno protestato per questa assenza di tutela della produzione nazionale e hanno chiesto di intervenire al fine di salvaguardare un patrimonio culturale ed economico del nostro Paese;

le associazioni degli artigiani sono pronte a proporre un disciplinare per la tutela del pane artigiano al fine di ottenere un marchio comunitario di « Specialità Tradizionale Garantita »,

impegna il Governo

a promuovere in sede comunitaria ogni iniziativa utile finalizzata a tutelare la produzione artigianale del pane tradizio-

nale fresco al fine di garantire la qualità del prodotto e tutelare il tessuto economico legato a tale produzione.

9/5179-A/R/1. Molinari, Meduri.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 10 contiene una delega al Governo per il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari nel solco di una complessiva e meritoria attività in materia di etichettatura, tracciabilità, igiene e sicurezza dei prodotti alimentari, nonché di tutela dei prodotti alimentari tipici nazionali;

in questo senso si richiamano da ultimi il regolamento 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, contenente disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento 1148/2001/CE, del 12 giugno 2001 della Commissione, in materia di tracciabilità;

la materia è in forte evoluzione poiché il 30 marzo 2004 il Parlamento europeo ha approvato la riforma delle norme sull'igiene degli alimenti di cui fanno parte la direttiva 2004/41/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di igiene dei prodotti alimentari e di disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale, nonché i regolamenti 852/2004/CE del 29 aprile 2004 e 853/2004/CE, entrambe del Parlamento europeo e del Consiglio, rispettivamente sull'igiene dei prodotti alimentari e sull'igiene per gli alimenti di origine animale;

dopo l'approvazione del decreto-legge n. 157 del 2004 in materia di tracciatura dei prodotti alimentari, l'impegno del Governo e del Parlamento per un rafforzamento delle iniziative e delle tutele nei riguardi del consumatore in materia alimentare deve altresì essere ancora completato con l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi previsti dalla legge n. 38 del 2003 di riforma del settore agricolo e dalla legge di semplificazione 2001 (legge n. 229 del 2003), che all'articolo 6 prevede una delega triennale per il riassetto della normativa in oggetto;

in materia di difesa dei prodotti alimentari tipici italiani il regolamento 178/2002/CE, richiamato dalla legge di riforma dell'agricoltura (legge n. 38 del 2003, articolo 1, comma 2, lettera e)), espressamente prevede nell'articolo 1 la necessità di tener conto della « diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali », mentre con la legge comunitaria 1999 (legge n. 526 del 1999, articolo 10) da ultimo modificata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004, si è consentita un'adeguata commercializzazione ai prodotti tradizionali, elencati ai sensi del decreto legislativo n. 173 del 1998, che non superavano, in virtù dei particolari procedimenti di lavorazione, le rigide maglie igieniche comunitarie;

si ritiene opportuno, in tema di tracciabilità e sicurezza dei prodotti alimentari, anche alla luce degli accordi euromediterranei, che produrranno un incremento delle importazioni alimentari, rafforzare i controlli relativi alla rilevazione, nei prodotti alimentari importati dai Paesi extra UE, di agenti patogeni o di sostanze o trattamenti non consentiti dalla normativa comunitaria, considerando l'arretratezza delle normative di molti dei Paesi produttori;

in tema dei prodotti tipici italiani il timore è quello che le nuove norme sull'igiene dei procedimenti produttivi sopprimano o restringano lo spazio di commerciabilità che in definitiva ha consentito, a dispetto dei procedimenti standar-

dizzati delle multinazionali alimentari, l'esplosione dei prodotti tipici alimentari italiani nel mondo, una delle poche voci rimaste fieramente in attivo della nostra bilancia commerciale,

impegna il Governo

nell'ambito del recepimento della normativa comunitaria e di emanazione dei decreti delegati, quali citati in premessa:

a rafforzare i controlli esistenti ed introdurre eventualmente di ulteriori in materia di sicurezza dei prodotti alimentari importati dai Paesi extra UE, eventualmente ponendoli a carico degli importatori, in particolare in materia di individuazione di agenti patogeni o di sostanze o trattamenti non consentiti dalla normativa comunitaria;

a difendere, nel recepimento delle nuove normative comunitarie, le deroghe igieniche e di commercializzazione per i prodotti tipici alimentari italiani di cui all'elenco adottato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998;

a prevedere, in tale complessivo ambito di riforma, il necessario coordinamento, ed ove occorra il concerto, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della salute, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori da un lato e la qualità dei prodotti alimentari tradizionali italiani dall'altro.

9/5179-A/R/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Collavini, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Zama, Viale.

La Camera,

considerato che:

la discussione del disegno di legge comunitaria rappresenta ogni anno l'occasione affinché Parlamento e Governo si confrontino in maniera adeguata sul modo migliore per recepire nell'ordinamento italiano le direttive e le altre disposizioni

provenienti dall'Unione europea, secondo le norme del diritto e la tutela degli interessi dei cittadini;

nel corso del 2004 il Tar della Liguria, con sentenza n. 113/2004, ha accolto il ricorso presentato da un cospicuo numero di produttori olivicoli di tale regione avverso le disposizioni con cui il Ministero delle politiche agricole aveva in precedenza dato attuazione al regolamento dell'Unione europea che disciplina la commercializzazione dell'olio di oliva, ritenendo illegittima la disposizione relativa al divieto di commercializzazione dell'olio sfuso;

il Ministero interessato ha promosso ricorso al Consiglio di Stato avverso tale sentenza del Tar, ma che — come rilevato dalle persone ricorrenti e dalle associazioni di categoria che le sostengono — la materia si presenta comunque come opinabile, mentre appaiono rilevanti, almeno a certe condizioni, le garanzie di tutela di un sistema tipico e tradizionale di commercializzazione dell'olio di oliva (le cosiddette « damigiane »);

l'interpretazione più corretta del regolamento appare quella che consente la commercializzazione di olio sfuso nelle cosiddette « damigiane » a determinate garanzie di tutela della produzione, e comunque esclusivamente presso il frantoio di produzione dello stesso,

impegna il Governo

a promuovere presso gli uffici della Commissione dell'Unione europea una procedura di verifica delle norme del citato regolamento al fine di fornire un chiarimento interpretativo in materia.

9/5179-A/R/3. Banti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge è volto all'attuazione della direttiva comunitaria 6/2003/CE sugli abusi di mercato;

esso prevede che sia l'*insider trading* che la manipolazione di mercato siano puniti con sanzione penale e amministrativa;

per quanto riguarda l'*insider trading*, la disposizione depenalizza la fattispecie attualmente prevista dall'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), riguardante i c.d. *insiders* « secondari », ossia i soggetti cui l'*insiders* « primario » ha comunicato informazioni privilegiate, poiché il divieto loro imposto di compiere operazioni sul titolo (che pure si affianca ora al divieto di divulgare ulteriormente la notizia o di suggerire operazioni, prima non perseguito) viene sanzionato solo in via amministrativa;

a parte questa differenza, non risulta affatto chiaro se la restante area della fattispecie sanzionata in via amministrativa si sovrapponga anche solo parzialmente alla fattispecie criminosa di *insider trading*;

riguardo all'aggiotaggio, la sovrapposizione delle due fattispecie risulta ancor più evidente, poiché quella sanzionata amministrativamente riprende espressamente la norma della direttiva comunitaria, mentre quella penalistica risulta identica a quella contenuta nell'attuale articolo 2637 del codice civile, ossia l'aggiotaggio;

pertanto, il reato di aggiotaggio previsto dalla nuova disciplina è una fattispecie interamente contenuta in quella, più ampia, contenuta nella Direttiva 6/2003/CE e ripresa dall'articolo 187-ter del testo unico come modificato dall'articolo 8;

la sovrapposizione delle due fattispecie viene confermata dall'articolo 187-duodecies del testo unico, il quale specifica che il procedimento amministrativo prosegue nonostante l'apertura di un processo penale;

pertanto, la disciplina dell'*insider trading* e della manipolazione del mercato delineate dall'articolo 8 realizzano in ma-

niera occulta una sovrapposizione delle sanzioni penali e amministrative, le quali verranno applicate *congiuntamente*, scelta che viola tanto l'articolo 9 della legge 689 del 1981, quanto un generale principio di ragionevolezza, poiché si cumulano inutilmente sanzioni punitive per lo stesso fatto,

impegna il Governo

a tener conto dei rilievi formulati in premessa, anche eventualmente mediante successive iniziative normative, al fine di consentire una più ragionevole applicazione della disciplina introdotta.

9/5179-A/R/4. Fluvi, Agostini, Benvenuto, Gambini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge è volto all'attuazione della direttiva comunitaria 6/2003/CE sugli abusi di mercato;

tale disposizione riformula anche la disciplina sugli obblighi di comunicare al pubblico le informazioni su fatti *price sensitive* imposti alle società quotate;

inoltre, seguendo la direttiva, il settimo comma del nuovo articolo 114 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) introduce un obbligo di comunicazione in capo a soci rilevanti ed esponenti aziendali riguardo alle operazioni da essi compiute su titoli della società stessa;

il suddetto comma, però, a differenza dell'articolo 6, comma 5, della direttiva, impone un dovere di comunicazione delle suddette operazioni sia verso l'autorità di vigilanza, sia al pubblico;

l'obbligo di portare a conoscenza del pubblico qualsiasi negoziazione compiuta dai suddetti soggetti sui titoli dello stesso emittente pare esagerato a meno di non prevedere delle soglie di rilevanza o altri meccanismi di filtro, poiché un'eces-

siva e indiscriminata comunicazione al pubblico potrebbe ingenerare solamente speculazioni immotivate e non più trasparenza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, eventualmente di carattere normativo, al fine di meglio definire l'obbligo di comunicazione contenuto nella disciplina introdotta.

9/5179-A/R/5. Lettieri, Benvenuto, Agostini, Gambini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 9 introduce una delega per attuare la direttiva comunitaria 2003/71/CE relativa al prospetto di quotazione e alle sollecitazioni all'investimento;

tale disposizione presenta alcuni elementi fortemente criticabili sia sotto il profilo del metodo che del contenuto;

sotto il profilo metodologico, essa contiene deleghe pressoché « in bianco » ovvero delimitate da un mero, quanto superfluo, rinvio alla direttiva comunitaria stessa;

sotto il profilo del contenuto, in primo luogo la disposizione affronta la questione del collocamento dei prodotti finanziari presso investitori qualificati e senza prospetto in maniera assolutamente insufficiente, poiché in sostanza la lettera *f*) del comma 3 non fornisce una risposta al problema sollevato dall'ipotesi in cui a un intermediario sia stato venduto un prodotto finanziario senza prospetto e rimetta poi in circolazione il suddetto prodotto presso la clientela *retail*, senza compiere una vera « sollecitazione » e quindi ancora senza prospetto;

la lettera *i*) del comma 3 non specifica in base a quali criteri il decreto legislativo potrà rimettere alla CONSOB l'esenzione di piccole e medie imprese e di persone fisiche in quanto investitori qua-

lificati dalla presentazione del prospetto, e pertanto sarebbe quantomeno opportuno riprodurre almeno i criteri rigidi e stringenti della direttiva;

la lettera *r*) del comma 3 mantiene sostanzialmente l'attuale scelta compiuta dall'articolo 100, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di escludere i prodotti bancari dall'applicazione della disciplina sulla sollecitazione del risparmio e dall'obbligo di prospetto, nonostante su questo punto ci sia una sostanziale unanimità di opinioni tecniche e dottrinarie sul fatto che tale scelta originariamente compiuta dal testo unico non è supportata da motivi razionali e che si tratta quindi di una arbitraria esenzione a favore delle banche;

inoltre, sul punto da ultimo menzionato, il testo unificato delle proposte di legge sul risparmio del 5 maggio 2004 conteneva una previsione opposta, nel senso di superare *tout court* ogni esenzione a favore di banche e assicurazioni, sicché si legittima il sospetto che il Governo stia, in questa maniera obliqua e oscura, non solo ipotecando di fatto un pezzo del futuro (e purtroppo sempre più incerto) dibattito sulla legge quadro a tutela del risparmio, ma anzi surrettiziamente tentando una vera e propria controriforma in materia di risparmio;

la lettera *c*) del comma 3 propone che per le obbligazioni non strutturate e non quotate emesse dalle banche la CONSOB debba stipulare accordi di collaborazione con la Banca d'Italia, ma questa disposizione appare tutt'altro che chiara ed anzi, alla luce della summenzionata lettera *r*), è contraddittoria, poiché, come si è visto, le obbligazioni bancarie restano escluse dalla disciplina del prospetto;

di conseguenza, a rigore di logica, la suddetta lettera *c*), non potendo per i motivi predetti riferirsi alla disciplina sulla sollecitazione all'investimento, deve riguardare qualcos'altro e in particolare la disciplina della trasparenza e delle condi-

zioni contrattuali, disciplinata dall'attuale Titolo VI del testo unico in materia bancaria;

tra l'altro, in tale maniera, la CONSOB dovrebbe coordinarsi con la Banca d'Italia solo per le emissioni di obbligazioni non strutturate, ossia solo nell'ipotesi meno significativa e pericolosa;

la citata lettera c) rischia di andare ad ipotecare una ulteriore scelta importante della futura disciplina del risparmio, in quanto il tema dei controlli della trasparenza bancaria è stato uno di quelli maggiormente discussi, tanto che il ricordato testo unificato del 5 maggio 2004, su cui era stato trovato un accordo di massima *bipartisan*, all'articolo 40, comma 2, attribuiva tale competenza di vigilanza proprio alla CONSOB,

impegna il Governo

a tenere conto, in sede di recepimento della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, delle osservazioni e degli orientamenti contenuti in premessa.

9/5179-A/R/6. Gambini, Agostini, Benvenuto, Lettieri.

La Camera,

premesso che:

il secondo periodo dell'articolo 31, comma 4, del testo unico della finanza autorizza la CONSOB ad avvalersi, per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati, ferma restando in ogni caso la vigilanza regolamentare della stessa CONSOB ai sensi dei successivi commi 6 e 7;

queste ultime associazioni professionali hanno da tempo concordemente sottoposto alla CONSOB il progetto per la costituzione del predetto organismo;

sono trascorsi oltre otto anni e mezzo dall'adozione del testo unico della finanza, senza che la CONSOB si sia avvalsa della suddetta facoltà di « esternalizzare » la tenuta dell'albo e senza che la medesima CONSOB (che dedica agli oltre 60 mila promotori finanziari circa la metà delle proprie delibere ed un apposito ufficio di vigilanza composto da una quindicina di dipendenti, oltre alla connessa attività amministrativa e contabile) abbia enunciato le proprie intenzioni in proposito;

per il bene e la chiarezza del mercato è opportuno che il settore dell'offerta fuori sede, alla vigilia fra l'altro del recepimento della direttiva « FIM » relativa al mercato degli strumenti finanziari 2004/39/CE, che all'articolo 23 contempla appunto gli « agenti collegati », trovi un suo assetto organico;

si valuta positivamente l'impegno delle organizzazioni di categoria del comparto nel predisporre il progetto dell'organismo per la tenuta dell'albo,

impegna il Governo

a richiedere informazioni alla CONSOB sui tempi di esercizio della facoltà di « esternalizzare » la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del testo unico della finanza; nel caso tali informazioni non siano fornite, ad utilizzare il primo strumento normativo utile per modificare la richiamata norma nel senso o di rendere obbligatoria la « esternalizzazione » in parola, o di sopprimere la relativa facoltà.

9/5179-A/R/7. Benvenuto, Lettieri.

La Camera,

premesso che:

nell'allegato A del disegno di legge Comunitaria 2004 in esame è previsto il recepimento della direttiva 2001/83/CE in

materia di medicinali per uso umano e di ulteriori direttive di modifica della citata 2001/83;

negli ultimi dieci anni nel nostro Paese si sono verificate 72.000 morti da incidenti stradali; secondo dati diffusi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in una famiglia su dieci un componente è morto o si è ferito a causa di tamponamenti o scontri frontali in auto, mentre circa un terzo delle vittime aveva meno di 30 anni;

quasi il 20 per cento degli incidenti stradali è causato dal colpo di sonno, di cui medicinali e alcolici sono i primi alleati; psicofarmaci, ansiolitici, farmaci per le malattie reumatiche, l'ipertensione o le allergie o anche semplicemente farmaci contro il raffreddore (che producono sonnolenza), sono in grado di alterare quello stato di coscienza piena necessario per mettersi alla guida; senza considerare che l'associazione tra farmaci ed alcool rende entrambi molto pericolosi per la guida anche a dosaggi minimi;

l'articolo 5 del decreto legislativo n. 540 del 1992 di recepimento della direttiva 92/27/CEE in materia di etichettatura dei farmaci prevede l'indicazione sul foglietto illustrativo di eventuali problemi per la guida di veicoli, mentre l'articolo 2 prevede l'indicazione sulla confezione esterna dei possibili effetti sulla capacità di guidare e nel successivo comma 3 prevede che l'imballaggio possa riportare segni o pittogrammi miranti a rendere più esplicite alcune informazioni, tra cui quella in oggetto;

la risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2003, relativa al contrasto dell'uso di sostanze psicoattive correlato agli incidenti stradali, prevede in ambito di recepimento della direttiva 2001/83/CE l'espressa indicazione nel foglietto illustrativo e sulla confezione dei rischi per la capacità di guida (punto 9), mentre al punto 34 prevede l'adozione comunitaria di simboli appositi, indicanti il rischio per la guida,

impegna il Governo

ad emanare con sollecitudine un provvedimento che anticipi le univoche indicazioni che provengono dall'Unione europea in materia di segnalazione della pericolosità di taluni farmaci nella guida di veicoli e che impegni le imprese farmaceutiche, mediante obbligo di apposizione di indicazioni scritte prestabilite, a segnalare sulla confezione esterna e nel foglietto illustrativo interno dei medicinali, gli eventuali rischi che esso eventualmente comporta per la guida.

9/5197-A/R/8. Milanese, Massidda.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 25 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

il comma 1 dell'articolo 25, contiene i principi e i criteri direttivi ai fini dell'esercizio della delega da parte del Governo;

la lettera *b*) del comma 1, al fine di favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici, delega il Governo a semplificare le procedure di affidamento degli appalti che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie;

la semplificazione delle procedure non può prescindere dal rispetto delle regole del trattato CE ed in particolare di quelle in materia di libera circolazione

delle merci, di libera prestazione dei servizi, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza;

tali regole costituiscono i principi fondamentali di garanzia, sia per la pubblica amministrazione che per il mondo imprenditoriale, sui quali si è basata la legge 11 febbraio 1994, n. 109, come ultimamente modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega per la semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, a tenere conto delle regole del trattato CE e delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

9/5197-A/R/9. Parolo, Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

il 23 febbraio scorso, la Commissione europea ha formalizzato la propria decisione di modificare il regolamento comunitario n. 753/02 sulle modalità di designazione e di denominazione dei vini;

tale decisione che ha portato ad una nuova etichettatura dei vini così come disposto dal regolamento comunitario n. 316/04, introducendo sostanziali cambiamenti sulle modalità di designazione, denominazione, presentazione e protezione dei vini, ha determinato la perdita di 17 denominazioni esclusive di origine di vini italiani prodotti sul territorio nazionale;

l'approvazione della Commissione europea della modifica del predetto regolamento, ha conseguentemente offerto la possibilità a Paesi terzi, di ricorrere ad alcune denominazioni tradizionali di grandi e prestigiosi vini italiani indebolendo la protezione comunitaria e consen-

tendo il commercio di vini contrassegnati impropriamente, ma prodotti in altre parti dell'Europa e del mondo;

tale decisione di globalizzare le 17 menzioni di nostri importanti vini fra i quali: l'Amarone, l'*Est! Est! Est!*, il Brunello, il Morellino, il Passito, il Recioto, il Vino Nobile e il Vin Santo, consentirà pertanto a Paesi terzi di scarsa tradizione vitivinicola, l'utilizzo di etichette tradizionali precedentemente esclusive di produttori europei e soprattutto di quelli italiani;

il provvedimento della Commissione europea segue altre discutibili e penalizzanti decisioni sul settore viticolo per le Regioni italiane a forte vocazione vitivinicola quale il Friuli Venezia Giulia, indebolita per il provvedimento di scarsa equità sulla varietà del Tocai friulano contrapposto a quello ungherese;

il settore vitivinicolo italiano, con le sue pregiate etichette fra le quali le 17 precedentemente menzionate, costituisce un patrimonio collettivo di carattere economico-produttivo e culturale di livello internazionale assoluto, la cui denominazione è legata alla tipicità e l'originalità del proprio territorio;

la perdita dell'esclusiva delle denominazioni e della tutela dei vini al di fuori dei territori di origine e la conseguente introduzione a livello mondiale, di vinificati prodotti in aree diverse da quelle originarie, determinerà gravissimi danni sia economici, sia d'immagine di vini italiani con ripercussioni negative per l'economia rurale delle aree vitivinicole interessate,

impegna il Governo:

a sostenere in sede comunitaria, le forti riserve sulle modifiche al regolamento Ue n. 753 del 2002, in tema modalità di designazione, denominazione, presentazione e protezione dei vini di denominazione d'origine, e a chiedere con forza il ripristino delle tutele precedente-

mente previste per le produzioni tradizionali e in particolare per le citate 17 denominazioni dei vini italiani;

a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per tutelare i vini italiani nei confronti di ogni e qualsiasi imitazione o contraffazione proveniente da qualsiasi Paese europeo o extra-europeo, nonché a proseguire nelle idonee sedi comunitarie, l'impegno per la titolarità italiana della varietà del Tocai friulano;

a promuovere presso la Commissione europea, ogni possibile iniziativa in merito alla difesa dei vini prodotti nei Paesi dell'Unione europea, ed in particolare nel nostro Paese, sulla base di tecniche e tradizioni riconosciute storicamente, nonché attraverso l'utilizzo e la valorizzazione di vitigni autoctoni connessi direttamente con i rispettivi territori d'origine, unici e inimitabili per quanto riguarda le caratteristiche morfologiche e climatiche particolarmente favorevoli, del territorio italiano.

9/5179-A/R/10. Romoli, Saro, Lenna, Colavini.

La Camera,

premesso che:

la struttura organizzativa e deliberativa della CONSOB, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è rimasta sostanzialmente invariata da ormai oltre tre decenni, malgrado la rapida, e negli ultimi anni tumultuosa, evoluzione dei mercati finanziari italiani e internazionali;

la prossima attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli abusi di mercato finanziario (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), mentre conferisce alla CONSOB tutti i poteri per vigilare, indagare e reprimere i predetti abusi e provvede a rafforzarne conseguentemente la pianta organica, non

interviene in alcun modo sulla suddetta struttura organizzativa e decisionale della Commissione;

gli accresciuti e penetranti poteri sanzionatori della CONSOB necessitano, a garanzia di tutte le parti interessate e per evidente requisito di giuridicità dei procedimenti, la separazione fra la fase istruttoria e quella deliberativa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo, di propria competenza, affinché il regolamento della CONSOB assicuri che nei procedimenti sanzionatori la fase istruttoria e di esecuzione delle deliberazioni sia di competenza del direttore generale e sia separata da quella deliberativa, riservata alla Commissione.

9/5179-A/R/11. Visco, Agostini, Benvenuto, Gambini.

La Camera,

premesso che:

la struttura organizzativa e deliberativa della CONSOB, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è rimasta sostanzialmente invariata da ormai oltre tre decenni, malgrado la rapida, e negli ultimi anni tumultuosa, evoluzione dei mercati finanziari italiani e internazionali;

la prossima attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli abusi di mercato finanziario (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), mentre conferisce alla CONSOB tutti i poteri per vigilare, indagare e reprimere i predetti abusi e provvede a rafforzarne conseguentemente la pianta organica, non interviene in alcun modo sulla suddetta struttura organizzativa e decisionale della Commissione;

la vigente tassativa collegialità del processo deliberativo della CONSOB non appare più idonea alle mutate circostanze,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a disporre che la CONSOB debba adottare collegialmente, salvo i casi di urgenza, esclusivamente le deliberazioni aventi ad oggetto l'emanazione di regolamenti, nonché quelle di indirizzo generale e di speciale importanza, mentre ogni altra deliberazione può essere delegata a singoli commisari o a funzionari della carriera direttiva, sulla base di criteri generali stabiliti in via regolamentare, fermo l'obbligo del delegato di riferirne tempestivamente alla Commissione, e fatta comunque salva la facoltà di quest'ultima di avocare a sé in ogni momento la deliberazione stessa.

9/5179-A/R/**12**. Tolotti, Visco, Agostini, Benvenuto, Gambini.

La Camera,

premesso che:

la struttura organizzativa e deliberativa della CONSOB, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è rimasta sostanzialmente invariata da ormai oltre tre decenni, malgrado la rapida, e negli ultimi anni tumultuosa, evoluzione dei mercati finanziari italiani e internazionali;

la prossima attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli abusi di mercato finanziario (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), mentre conferisce alla CONSOB tutti i poteri per vigilare, indagare e reprimere i predetti abusi e provvede a rafforzarne conseguentemente la pianta organica, non interviene in alcun modo sulla suddetta struttura organizzativa e decisionale della Commissione;

la vigente sottoposizione preventiva dei regolamenti di organizzazione della

CONSOB al vaglio di legittimità e alla pronuncia di esecutività del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro dell'economia e delle finanze, non corrisponde più, anche sul piano comparativistico, alla moderna natura di autorità indipendente rivestita dalla Commissione,

impegna il Governo

a studiare le opportune iniziative volte a sopprimere il vaglio preventivo di legittimità e la delibera di esecutività dei regolamenti organizzativi della CONSOB da parte del Governo.

9/5179-A/R/**13**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Agostini, Visco, Benvenuto, Gambini.

La Camera,

considerato che l'attuale normativa che disciplina l'indicazione delle informazioni sui prodotti alimentari prevede i « codici a barre »;

considerato che il consumatore non è in grado di decodificare i codici a barre in quanto sono materia solo per addetti ai lavori,

impegna il Governo

a valutare, in merito all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), l'opportunità di garantire al consumatore la piena leggibilità delle etichette abolendo la lettura delle stesse attraverso i codici a barre.

9/5179-A/R/**14**. Perrotta.

La Camera,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere — in materia di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico — gare o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione;

ad adottare, altresì, le iniziative necessarie a prevedere — in seguito all'abrogazione di ogni clausola contenuta nelle norme esistenti, che comporti preferenze per i concessionari in scadenza — una proroga inferiore a dieci anni per le date di scadenza delle concessioni in essere, a fronte di un programma di ammodernamento degli impianti e di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico da parte delle imprese, anche allo scopo di porre le stesse imprese in situazioni vicine alle medie europee.

9/5179-A/R/**15**. Polledri, Didonè, Vascon.

La Camera,

premessi che:

per una corretta applicazione delle concessioni per le derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico vanno considerate le derivazioni grandi, medie e piccole; l'articolo 15, comma 1, lettera g), prende in considerazione per la durata delle concessioni, solo le «grandi derivazioni» non garantendo di fatto uguali condizioni a tutti gli operatori del settore,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative idonee a garantire, ai fini della trasparenza e della

economicità dell'offerta elettrica, anche alle piccole e medie derivazioni l'acqua a scopo idroelettrico le stesse clausole definite per le «grandi».

9/5179-A/R/**16**. Zanetta, Perrotta, Daniele Galli, Campa, Spina Diana.

La Camera,

premessi che:

nel mercato energetico italiano, in fase di liberalizzazione, risulta di straordinaria importanza il ruolo regolatorio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

l'Autorità deve avere tutti gli strumenti necessari ad evitare comportamenti monopolitici ed in particolare le sanzioni comminate devono essere applicate e rimosse,

impegna il Governo

ad affrontare il problema dell'obblazionabilità delle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia affinché non si possa applicare il pagamento in forma ridotta e che le risorse derivanti dalle sanzioni siano assegnate ad iniziative in favore dei consumatori.

9/5179-A/R/**17**. Saglia.

**RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA
ALL'UNIONE EUROPEA (DOC. LXXXVII, N. 4-A)**

(Sezione 1 – Risoluzione)

La Camera,

esaminata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2003;

tenuto conto che l'esame della relazione costituisce uno dei principali strumenti a disposizione del Parlamento sia per intervenire nella cosiddetta fase ascendente del processo decisionale comunitario sia per acquisire « a consuntivo » elementi di informazione e valutazione sulle posizioni assunte e gli obiettivi conseguiti dal Governo nelle competenti sedi europee;

rilevato che il testo assume pertanto una particolare importanza in quanto consente di realizzare un raccordo tra Parlamento e Governo nella definizione degli orientamenti e delle posizioni che il nostro Paese dovrà assumere per partecipare in modo efficace e coerente alle varie fasi di elaborazione delle decisioni comunitarie;

preso atto che la relazione per il 2003 illustra in modo puntuale e articolato le posizioni assunte e gli obiettivi raggiunti dal nostro Paese nei vari settori di azione dell'Unione, e fornisce inoltre ulteriori e più approfondite informazioni su alcune tematiche di cruciale rilevanza con le quali l'Italia si è confrontata nel corso del semestre di Presidenza;

tenuto conto che il documento è stato sottoposto alla Camera dei deputati a lunga distanza dalla sua iniziale e tempestiva presentazione al Parlamento, il 30

gennaio 2004, per cui molte delle indicazioni e degli orientamenti suggeriti sono legati a situazioni in parte già superate;

rilevato che il ritardo è stato determinato dal fatto che la relazione è stata esaminata, unitamente al disegno di legge comunitaria 2004, in prima lettura dal Senato ed è stato quindi trasmesso alla Camera soltanto nel corso del mese di luglio;

tenuto conto che il documento contiene il rendiconto dettagliato delle attività svolte dal Governo nel corso della Presidenza italiana dell'Unione, secondo semestre 2003, ma soltanto rispetto ad alcune delle tematiche affrontate indica orientamenti per l'anno in corso;

rilevato che la relazione appare, soprattutto in alcune sezioni, predisposta secondo criteri di redazione non omogenei ed organici;

considerato che la rapida ratifica da parte degli Stati membri del nuovo Trattato costituzionale – in riferimento alla quale molti Stati membri dell'Unione europea stanno valutando la possibilità di arrivare ad una consultazione referendaria – riveste un carattere di assoluta priorità per il futuro dell'Europa allargata;

preso atto dell'impegno da parte dell'Italia a sostegno delle candidature di Romania e Bulgaria, con l'obiettivo di giungere alla chiusura dei negoziati entro il più breve tempo possibile e considerata invece la necessità di un più approfondito dibattito sull'eventuale ingresso della Turchia,

impegna il Governo:

ad assicurare che le prossime relazioni annuali rechino indicazione, in conformità al dettato dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 86 del 1989 (Legge La Pergola) degli orientamenti che il Governo intende assumere con riferimento agli specifici settori di attività dell'Unione europea nell'anno in corso;

a garantire la costante e tempestiva informazione del Parlamento sulle iniziative adottate dal Governo nella cosiddetta fase ascendente del processo decisionale europeo, con particolare riferimento ai temi segnalati nelle risoluzioni approvate annualmente dal Parlamento in merito alla relazione nonché al programma legislativo della Commissione europea e agli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;

a tenere il Parlamento costantemente informato sullo stato delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;

a promuovere una rapida ratifica da parte degli Stati membri del nuovo Trattato costituzionale, la cui firma solenne è prevista a Roma per il prossimo 29 ottobre;

a sostenere il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche con riferimento alla riforma del Consiglio di sicurezza;

ad adoperarsi affinché nell'ambito delle priorità dell'Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i prossimi cinque o sette anni che saranno adottate dal Consiglio europeo del 5 novembre prossimo siano inseriti i seguenti obiettivi:

la gestione dell'immigrazione regolare e l'impegno nella lotta all'immigrazione clandestina ed irregolare ed ai traffici criminali ad essa sottesi;

la gestione condivisa delle frontiere esterne europee;

l'incremento della collaborazione con i paesi terzi di origine e di transito dei flussi migratori, anche favorendo in quei Paesi condizioni di sviluppo e di crescita autonome delle popolazioni;

la lotta alle organizzazioni criminali transnazionali e al terrorismo in ogni sua forma;

il rilancio del ruolo di Europol anche sotto il profilo operativo;

il proseguimento della cooperazione in materia giudiziaria;

ad adottare, nel negoziato relativo alla definizione del nuovo quadro finanziario dell'Unione per il periodo 2007-2013 iniziative idonee:

ad evitare che la determinazione delle risorse di cui potrà disporre il bilancio comunitario si traduca in un aggravio a carico del bilancio dello Stato italiano, a tal fine sostenendo le proposte miranti ad introdurre sistemi generalizzati di correzione a vantaggio dei maggiori contributori netti, come l'Italia;

a promuovere una equilibrata distribuzione delle risorse disponibili tra le diverse voci del bilancio comunitario, in modo da assicurare alle politiche di coesione finanziamenti di entità adeguata;

a favorire, nell'ambito del negoziato sulle proposte di riforma della politica di coesione, una individuazione dell'ambito di applicazione del sostegno transitorio previsto dal nuovo obiettivo di convergenza tale da comprendere, nella misura più ampia possibile, le aree sottoutilizzate del Paese, incluse quelle « ad effetto statistico »;

ad adoperarsi affinché la nuova disciplina dei fondi strutturali contempli misure appropriate volte ad assicurare il riconoscimento delle esigenze di territori caratterizzati da situazioni di svantaggio naturale, quali le zone di montagna e le isole, e a garantire, con riferimento alla introduzione di un nuovo obiettivo concernente la cooperazione territoriale, ade-

guati finanziamenti a vantaggio delle iniziative di cooperazione nell'area del Mediterraneo e dei Balcani;

a contribuire al pieno ed effettivo conseguimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona, sia adottando nell'ordinamento interno tutte le misure necessarie, sia attraverso un contributo attivo all'elaborazione di appropriati interventi a livello europeo;

a promuovere nelle competenti sedi comunitarie, tutte le iniziative volte a consentire l'applicazione delle regole del Patto di stabilità e crescita in termini tali da creare uno stretto raccordo con gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona e a favorire gli interventi a sostegno della crescita, con particolare riferimento alla spesa per infrastrutture e a quella per ricerca e sviluppo;

a sostenere a livello europeo, ai fini dello sviluppo del mercato interno, le proposte volte:

a semplificare l'ambiente regolamentare in cui operano le imprese, per ridurre costi e oneri che pregiudicano la competitività del sistema produttivo europeo rispetto a quelli dei principali competitori;

alla liberalizzazione delle professioni e dei servizi, in particolare dei settori del gas e dell'energia elettrica, al fine di pervenire in tempi brevi alla completa apertura dei mercati, garantendo piena trasparenza e condizioni di reciprocità nei diversi paesi;

a promuovere le iniziative volte a realizzare una maggiore armonizzazione dei sistemi fiscali, in particolare al fine di facilitare quantomeno il raggiungimento di un coordinamento delle basi imponibili della tassazione sul reddito d'impresa;

ad adoperarsi per favorire una rapida adozione delle misure previste dal Piano di azione per l'ammodernamento

del diritto societario, con specifica attenzione alla proposta di direttiva sulla revisione legale dei conti;

a favorire una rapida approvazione della proposta di terza direttiva sul riciclaggio e della proposta di direttiva relativa alla prevenzione del riciclaggio mediante la cooperazione doganale;

a sostenere tutte le iniziative intese a promuovere un incremento del volume degli investimenti in ricerca e innovazione, tenendo conto della specificità del sistema delle piccole e medie imprese;

ad adoperarsi per dare piena attuazione ai contenuti del Protocollo di Kyoto e a favorirne in tempi brevi l'applicazione effettiva;

ad adoperarsi per definire una normativa comunitaria in materia nucleare che individui, tra l'altro, un sito unico europeo dei rifiuti radioattivi;

a favorire una rapida approvazione di tutte le iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Programma di azione sulla sicurezza stradale per il periodo 2003-2010, che attribuisce ai singoli Stati membri un forte ruolo propulsivo nell'attuazione di misure finalizzate all'effettiva riduzione del numero delle vittime;

ad adoperarsi affinché la discussione delle proposte legislative sui nuovi strumenti finanziari per l'agricoltura e per la pesca presentate dalla Commissione in relazione al nuovo quadro finanziario 2007-2013 si svolga in sinergia con il negoziato relativo alla più ampia riforma della politica di coesione, soprattutto per quanto attiene alla definizione dei relativi stanziamenti.

(6-00099) Riccardo Conti, Stucchi, Airaghi, Bellillo, Bova, Brugger, Cossa, Di Teodoro, Frigato, Nan, Guido Giuseppe Rossi, Strano, Paola Mariani.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Iniziative volte al rilancio industriale della Fantuzzi Reggiane di Reggio Emilia)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere – premesso che:

il gruppo Fantuzzi Reggiane è una delle più importanti aziende operanti a livello mondiale per la produzione di carrelli, gru ed attrezzature portuali;

nato dal processo di privatizzazione dell'Efim, con la cessione della storica azienda « Reggiane », nata nel 1904, ha tuttora la sua sede ed il suo centro operativo a Reggio Emilia, occupa complessivamente circa duemila dipendenti e realizza un volume di affari di 482 milioni di euro;

il gruppo è recentemente entrato in difficoltà, sia economica che finanziaria, a causa, in primo luogo, dell'aumentata concorrenza della produzione cinese e delle forti rivalutazioni dell'euro sul dollaro e, in secondo luogo, a seguito di una operazione finanziaria (*bond*) a breve termine (tre anni) di 125 milioni di euro, mentre sarebbe stato opportuno che tale emissione fosse stata effettuata a lungo termine;

ad avviso degli interpellanti, gli organi preposti dovrebbero controllare la correttezza delle operazioni finanziarie dell'istituto che ha curato, per conto della Fantuzzi Reggiane, l'emissione dei *bond* a tre anni –:

se non ritenga opportuno:

a) la definizione di una strategia di sostegno ad un settore sempre più esposto ad una competizione internazionale asimmetrica, verificando la possibilità dell'adozione a livello europeo di misure di tipo restrittivo alle importazioni;

b) agevolare e concordare un processo di rilancio industriale della Fantuzzi Reggiane attraverso un tavolo di confronto che veda l'intervento del sistema creditizio e produttivo locale, al fine della salvaguardia occupazionale e del ruolo di questo importante gruppo industriale operante a livello internazionale.

(2-01367) « Emerenzio Barbieri, Bertolini, Raisi, Polledri, Volontè ».

(23 novembre 2004)

(Sezione 2 – Iniziative per impedire che il nome di esponenti del Governo venga fraudolentemente utilizzato per reclamizzare prodotti commerciali)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

con interpellanza urgente n. 2-01181 era stato sottoposto all'attenzione del Ministro Frattini e denunciato all'opinione pubblica il caso della pubblicazione « L'Europa per le imprese e gli enti locali », realizzata dall'associazione Opps, presentata sul sito *www.oppo.it*, con la riproduzione del testo di un « saluto introdut-

tivo del Ministro degli affari esteri» ed offerta a diversi comuni da persone qualificate al telefono come appartenenti alla segreteria del Ministro Frattini, senza menzionare in alcun modo la natura commerciale del prodotto;

in risposta all'interpellanza, nella seduta della Camera dei deputati del 6 maggio 2004, il Sottosegretario Antonione sottolineava che «la notizia del presunto coinvolgimento del Ministro Frattini (...) è priva di ogni fondamento. Il Ministro Frattini non ha, infatti, mai sottoscritto alcun saluto destinato al *cd-rom* "L'Europa per le imprese e gli enti locali"». Il Sottosegretario Antonione informava, inoltre, la Camera dei deputati che il Ministro si riservava «di adire le vie legali nei confronti dei responsabili di questa incretiosa vicenda»;

nei giorni successivi alla perentoria smentita del Ministro Frattini, gli interpellanti avevano tuttavia constatato, accedendo al sito *internet* *www.opps.it*, che la pubblicazione «L'Europa per le imprese e gli enti locali» continuava ad essere «reclamizzata» a mezzo del presunto «saluto introduttivo del Ministro», il quale si apriva con l'affermazione: «Ben volentieri accolgo la richiesta di un breve saluto introduttivo da inserire nel *cd-rom* "L'Europa per le imprese e gli enti locali"»;

gli interpellanti avevano, dunque, riproposto la questione all'attenzione del Ministro Frattini e della pubblica opinione, presentando una nuova interpellanza urgente (n. 2-01207);

in risposta a questa seconda interpellanza, nella seduta della Camera dei deputati del 17 giugno 2004, il Sottosegretario Boniver dava notizia che il Ministro Frattini, evidentemente sciogliendo la prudentissima riserva riferita il 6 maggio 2004 alla Camera dei deputati dal Sottosegretario Antonione, in data 7 maggio 2004 aveva «sporto denuncia alle autorità di polizia giudiziaria», che era stata «immediatamente aperta un'indagine» e che, nell'ambito di tale indagine, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Roma aveva emesso un decreto di sequestro preventivo ed aveva oscurato il *sito web* interessato;

la vicenda sembrava chiudersi così, tanto più che alcuni giorni dopo un rassicurante comunicato ufficiale dell'Arma dei carabinieri dava notizia che la truffa telematica era stata «sventata grazie alla denuncia tempestivamente presentata dai responsabili del dicastero e alle altrettanto sollecite indagini dei carabinieri del nucleo operativo di via In Selci»;

senonché, risulta agli interpellanti almeno un caso recentissimo dal quale emerge non soltanto che la truffa telematica continua, ma che il «modello» della truffa è rimasto lo stesso;

per quanto consta agli interpellanti, infatti, al prezzo di 80 euro viene offerto, a professionisti del settore, il *cd-rom* intitolato «Le ispezioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed i sistemi di gestioni della sicurezza». Si tratta anche in questo caso di una pubblicazione Opps ed anche in questo caso la presentazione della pubblicazione è affidata alla riproduzione di una lettera di un autorevole esponente del Governo in carica: la copertina interna del *cd-rom* riproduce, infatti, il testo di una nota del 29 ottobre 2003, a firma del senatore Cesare Cursi, Sottosegretario per la salute con delega in materia di igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro, nella quale il Sottosegretario Cursi esprime il «più sentito apprezzamento per l'iniziativa (...) che condivido pienamente e alla quale va il mio sostegno»; anche in questo caso, infine, la presunta missiva del Sottosegretario Cursi è incorniciata tra stemmi della Repubblica italiana, bandiere dell'Unione europea, loghi di importanti istituzioni;

siccome tra gli stemmi c'è anche quello della Camera dei deputati, gli interpellanti hanno già sottoposto la questione al Presidente della Camera dei deputati, chiedendogli di adottare subito tutti i provvedimenti a tutela dell'onorabilità dell'istituzione parlamentare;

resta il fatto che, a giudizio degli interpellanti, il riproporsi di queste vicende segnala la necessità di una complessiva e attenta riflessione da parte del Governo - ed è questa la ragione per cui si rivolgono oggi al Presidente del Consiglio dei ministri - oltrech  un'ancor pi  incisiva azione repressiva da parte della magistratura e degli organi di polizia giudiziaria -:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia al corrente dei fatti sopra illustrati;

se, come gli interpellanti auspicano sinceramente, dopo aver ribadito in questa sede la falsit  della presunta nota del Ministro Frattini citata in premessa, il Presidente del Consiglio dei ministri possa fornire identica assicurazione circa la falsit  della presunta nota a firma del Sottosegretario Cursi;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di dover disporre una verifica complessiva e, se del caso, impartire agli esponenti del proprio Governo specifiche direttive per scongiurare il rischio gravissimo che la loro corrispondenza possa diventare, anche inconsapevolmente, nelle mani di truffatori, strumento, prima che di *reclame* di prodotti commerciali, di discredito dell'istituzione del Governo.

(2-01344) « Manzini, Rossiello, Preda, Rava, Sandri, Bonito, Adduce, Fumagalli, Siniscalchi, Soda, Rognoni, Carli, Melandri, Maran, Galeazzi, Vianello, Tonino Loddo, Grandi, Raffaldini, Pigionica, Ottone, Nigra, Guerzoni, Nannicini, Motta, Martella, Pisa, Susini, Cialente, Luongo, Maurandi, Coluccini, Crisci, Chianale, Bellini, Sciacca, Albonetti, Amici, Bellillo, Cazzaro, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Grillini, Zunino, Finocchiaro, Gambini, Burlando, Luc  ».

(15 ottobre 2004)

(Sezione 3 - Immissione in ruolo dei vincitori del concorso a 18 posti di operatore amministrativo presso gli uffici regionali scolastici della Calabria)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'universit  e della ricerca, per sapere - premesso che:

con decreto ministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1999, n. 98, IV serie speciale,   stato bandito il concorso per esami a 18 posti di « operatore amministrativo » - profilo professionale B - posizione economica B - nei ruoli del personale amministrativo per le sedi degli uffici regionali scolastici della Calabria;

in data 21 dicembre 2001, a seguito dell'espletamento del predetto concorso,   stata pubblicata la relativa graduatoria pubblicata sul bollettino ufficiale del ministero dell'istruzione, dell'universit  e della ricerca n. 11-12 del 14-21 marzo 2002;

il provvedimento stesso ha ottenuto la registrazione presso la Corte dei conti;

con lettera del 25 novembre 2003 veniva inviata a Messineo Elisabetta, residente in S. Caterina Ionio (Catanzaro), nota con prot. 100873, con la quale veniva affermato che « per rimanere nei limiti di spesa si   dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria di merito nei limiti del 50 per cento dei posti fissati dal bando »;

appare incomprensibile, fermo restando il contenuto della nota del 25 novembre 2003, come la Messineo Elisabetta, classificatasi al secondo posto su un totale di diciotto messi a concorso, non abbia ancora ottenuto l'immissione nei ruoli;

nonostante le ripetute richieste di notizie formulate dalla Messineo e dagli

altri concorrenti, non sono state fornite le opportune indicazioni circa l'utilizzazione finale della graduatoria —:

quali siano le determinazioni del Ministro interpellato e quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di dare corso nel più breve tempo possibile all'immissione nei ruoli dei vincitori del concorso citato in premessa.

(2-01362) « Pittelli, Antonio Leone ».

(16 novembre 2004)

(Sezione 4 – Soppressione della casa circondariale di Sala Consilina – Salerno)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

il decreto ministeriale soppressivo della casa circondariale di Sala Consilina (Salerno), datato 21 maggio 2004, ma venuto « alla luce » solo qualche giorno fa, ha sorpreso e meravigliato tutti, a partire dai massimi vertici dell'amministrazione penitenziaria;

il Ministro interpellato, interrogato dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo nel 2001, a seguito del cosiddetto « decreto ministeriale Fassino » sulle carceri del 30 gennaio 2001, che inseriva anche la struttura di Sala Consilina tra i 21 istituti penitenziari da realizzare *ex novo*, con conseguente dismissione della vecchia struttura, assicurò che le dismissioni sarebbero avvenute solo dopo la realizzazione delle nuove costruzioni;

con il medesimo obiettivo i sindaci e gli amministratori comunali del Vallo di Diano e basso cilento, il consiglio dell'ordine forense, le associazioni di categoria tutte, le comunità dell'intero territorio, fortemente allarmate, sono scesi in scio-

pero, astenendosi, quindi, dalle rispettive attività, per sottolineare e chiedere il mantenimento dello *status quo* —:

se quanto sarà realizzato il nuovo carcere di Sala Consilina;

se non si renda necessario ed urgente verificare le condizioni ed il grado di agibilità dell'attuale struttura e, se del caso, scongiurare la soppressione, adottando misure mantenitive idonee anche a carico del comune di Sala Consilina, che avrebbe garantito in tal senso.

(2-01351) « Brusco, Antonio Leone ».

(26 ottobre 2004)

(Sezione 5 – Posizione del Governo in merito alla crisi ucraina)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:

grave è la situazione venutasi a creare nella Repubblica di Ucraina in seguito alle elezioni presidenziali del 21 novembre 2004, dove l'opposizione democratica ha denunciato palesi irregolarità nello svolgimento delle elezioni, tali da alterare il risultato delle stesse;

l'Unione europea ha chiesto lo svolgimento di nuove elezioni, ritenendo che l'assenza di una verifica indipendente sui risultati elettorali avrà conseguenze sulla politica europea nei confronti dell'Ucraina;

gli Usa hanno denunciato le frodi e le irregolarità nel voto, non riconoscendo il risultato e la proclamazione del Presidente, in quanto le elezioni ucraine non hanno rispettato gli *standard* internazionali;

il Segretario generale della Nato ha chiesto un riesame dei risultati elettorali, invitando l'Ucraina ad attenersi al rispetto dei principi democratici;

numerosi Paesi europei hanno richiamato per consultazioni i propri ambasciatori;

l'opposizione democratica ucraina ha come principali obiettivi l'avvio di un processo di piena democratizzazione del Paese, per portare l'Ucraina ad aprire negoziati per il suo ingresso nella Nato e nell'Unione europea, e chiede con forza di non essere abbandonata dall'Occidente nella sua battaglia per la democrazia e la libertà —

quale sia la posizione del Governo italiano in merito alla crisi ucraina e quali iniziative si intendano intraprendere insieme ai *partner* europei.

(2-01378) « Verneti, Santino Adamo Loddo, Intini, Burtone, Gentiloni Silveri, Villari, Ranieri, Ruggieri, Manzini, Franceschini, Gambini, Mazzuca Poggiolini, Papini, Tuccillo, Montecchi, Nigra, Merlo, Molinari, Meduri, Realacci, Zanella, Cima, Fistorol, Lulli, Giacomelli, Di Serio D'Antona, Potenza, Capitelli, Abbondanzieri, Acquarone, Quartiani, Gerardo Bianco, Sandi ».

(Presentata il 30 novembre 2004)

(Sezione 6 – Iniziative per garantire il rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 2004 aveva assegnato alla cooperazione allo sviluppo del ministero degli affari esteri, in tabella C, la cifra di euro 616.518.000;

nel cosiddetto « decreto taglia-spese » del giugno 2004, su indicazione del Par-

lamento, era stato evitato un programmato taglio di 150 milioni per i fondi della cooperazione;

nel disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2004 è stata riproposta, nonostante l'orientamento negativo espresso dal Parlamento nel mese di giugno 2004, una decurtazione di 250 milioni di euro di cassa (pari a circa il 40 per cento delle risorse finanziarie dell'intera cooperazione);

il ministero dell'economia e delle finanze, in attesa dell'approvazione della norma sopra citata, disattendendo le indicazioni del Parlamento, nonché il parere della Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, che aveva condizionato l'approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato al reintegro dei fondi della cooperazione, risulta che abbia fin dalla fine di giugno 2004 operato tale decurtazione, rendendo inaccessibili tali fondi;

tale provvedimento ha, di fatto, svuotato interamente le casse della cooperazione allo sviluppo, azzerando i fondi destinati alle organizzazioni non governative e impedendo — tra i molti altri — i seguenti pagamenti:

a) contributo di 100 milioni di euro per il fondo globale per la lotta all'*aids*, la tubercolosi e la malaria (impegno del Presidente del Consiglio dei ministri preso al vertice G8 di Evian). A questo momento l'Italia è l'unico Paese (insieme a Corea e Taiwan) a non aver onorato nel 2004 la propria promessa di pagamento;

b) partecipazione italiana all'ente che si occuperà della ricostruzione dell'Iraq. Mentre la missione militare costa circa 600 milioni di euro all'anno, l'Italia si trova nell'impossibilità di pagare i 10 milioni di euro che permettono di sedere al tavolo negoziale dove saranno decise le strategie per la ricostruzione di quel Paese;

c) finanziamento (per 40 milioni di euro) della seconda parte della costruzione della strada in Afghanistan;

d) contributo di 14 milioni di euro in tre anni per la lotta alla poliomielite (impegno del Presidente del Consiglio dei ministri preso in ambito G8);

la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, prima di tali tagli, in linea con gli obiettivi e le direttive politiche più volte espresse nei vari consessi internazionali, aveva comunque già dovuto assumere impegni amministrativi che non troveranno capienza di cassa nel 2004;

è imminente la chiusura dell'anno finanziario e la necessità che i fondi vengano integralmente ripristinati, per non gravare con residui passivi pari a circa 250 milioni di euro negli anni futuri —:

quali iniziative il Governo intenda prendere per rispettare gli impegni già assunti per il 2004, in linea con l'indirizzo del Parlamento, per uscire dall'attuale paralisi della cooperazione allo sviluppo e per raggiungere gli obiettivi ai quali l'Italia si è impegnata in ambito internazionale.

(2-01339) « Lupi, Bondi, Realacci, Chiti, Saglia, Volontè, Pinza, Paolletti Tangheroni, Ghiglia, Pignionica, Pinto, Carlucci, Gianni Mancuso, Dorina Bianchi, Giuseppe Drago, Riccardo Conti, Ronchi, Landolfi, Ranieli, de Ghislanzoni Cardoli, Casero, Crosetto, Verro, Blasi, Palmieri, Germanà, Dell'Anna, Antonio Barbieri, Licastro Scardino, Anna Maria Leone, Mondello, Garagnani, Colucci, Maran, Pacini, Gasperoni, Di Teodoro, Deodato, Peretti, Pinotti, Muratori, Sanza, Migliori, Arrighi, Gamba, Trantino, Quartiani, Verdini, Sterpa, Campa, Zorzato, Zannettin, Rosso, Daniele Galli, Zanetta, Schmidt, Perrotta, Santori, Falsitta, Giudice, Taborelli, Maggi, Masini, Sandri, Delbono, Grotto, Ciro Alfano, Parodi, Tabacci, Borriello, Cuccu, Di Virgilio, Mi-

noli Rota, Collavini, Zama, Gazzara, Marinello, Ricciuti, Romele, Grimaldi, Misuraca, Coronella, Messa, Riccio, Paolone, Azzolini, Michelini, Rosato, Caligiuri, Sereni, Bolognesi, Spini, Lucà, Verneti, Baldi, Osvaldo Napoli, Paroli, Arnoldi, Vitali, Mario Pepe, Brusco, Iannuccilli, Lazzari, Sardelli, Lezza, Cosentino, Bressa, Nicotra, Fallica, Milanese, Lenna, Meduri, Perlini, Iannuzzi, Molinari, Luseti, Fistarol, Giachetti, Stradiotto, Reduzzi, Rusconi, Santino Adamo Loddo, Squeglia, Ruggeri, Frigato, Ricciotti, Testoni, Frigerio, Ferro, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Mosella ».

(13 ottobre 2004)

(Sezione 7 – Ipotesi di alienazione da parte degli enti di previdenza pubblica degli immobili in cui tali enti svolgono attività istituzionali)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

risulta agli interpellanti che il ministero dell'economia e delle finanze ha in fase di elaborazione, e secondo alcune voci avrebbe predisposto, un provvedimento con il quale si obbligherebbero gli enti di previdenza pubblica ad alienare tutti gli immobili nei quali gli uffici dei predetti enti, a livello centrale o periferico, svolgono le proprie attività istituzionali —:

se la notizia risponda al vero e, in caso affermativo, se sia stata valutata l'opportunità dell'operazione di alienazione di tale patrimonio in rapporto alle risorse effettivamente recuperabili;

in quale misura tali risorse possano essere sufficienti per ripianare il debito pubblico o altre passività del bilancio dello Stato;

in quali altre sedi tali istituti dovrebbero svolgere l'attività istituzionale e se, nell'ipotesi di affitto dei medesimi immobili, siano state effettivamente valutate le ricadute economico-finanziarie sul bilancio dei medesimi istituti.

(2-01352) « Lo Presti, Anedda, Maninetti, Santori, Tagliatela, Perrotta, Antonio Pepe ».

(28 ottobre 2004)

(Sezione 8 – Finalità del progetto di monitoraggio dell'uso delle risorse assegnate dal Cipe)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

il Ministro interpellato ha proseguito in questi mesi la strada (che il suo predecessore aveva intrapreso solo dopo la minaccia di sanzione da parte dell'Unione europea) di riequilibrio dei conti pubblici usciti fuori controllo. In questo meritorio compito il Ministro interpellato sta adottando una politica di tagli e di compressione della spesa che non risparmia, apparentemente, nessuno, nemmeno i suoi colleghi, come il Ministro dell'interno, che è impegnato sul delicatissimo fronte della criminalità interna e del terrorismo internazionale;

sappiamo, ad esempio, che le ristrettezze di bilancio costringono il titolare del

ministero dell'interno a tagliare scorte, volanti, ammodernamento degli strumenti delle forze di polizia e si sa quanto di queste cose in tante realtà ci sarebbe bisogno: Napoli è il caso più grave, riermesso ancora in questi giorni;

eppure, il Cipe, su proposta del dipartimento politiche di sviluppo, che è una struttura del ministero dell'economia e delle finanze, ha nel corso del 2004 destinato oltre 60 milioni di euro a vari soggetti incaricati di supportare le regioni per fare il « monitoraggio » dell'uso delle risorse assegnate dallo stesso Cipe: a beneficiarne sono società come Sviluppo Italia (20 milioni circa), Sogesid (5 milioni circa), le stesse regioni e altri soggetti privati ancora da individuare;

per tutte queste attività, pomposamente denominate « progetto monitoraggio », il Cipe ha stanziato nel 2003 100 milioni di euro. Assicurare assistenza tecnica alle strutture pubbliche del Mezzogiorno non è in sé sbagliato, a patto, però, di non alimentare la costituzione di nuove burocrazie parassitarie sovrapposte agli apparati esistenti. E, invece, proprio i dati resi noti dallo stesso ministero dell'economia e delle finanze indicano che la spesa realizzata dal fondo per le aree sottoutilizzate è molto bassa e nettamente inferiore alle previsioni –:

se il Ministro interpellato ritenga che questo insieme di risorse sia adeguato e ben impiegato e, in caso affermativo, quali siano i reali obiettivi del monitoraggio, stante il grave ritardo nell'esecuzione delle opere pubbliche nel Sud Italia, pubblicizzata dal Governo ad inizio legislatura.

(2-01363) « Villari, Boccia ».

(16 novembre 2004)